

292.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atto normativo comunitario (Assegnazione a Commissioni)	7450	(Articoli da 1 a 24)	7347
		(Emendamenti)	7381
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	7451	Missioni valevoli nella seduta del 17 dicembre 1993	7449
Disegno di legge S. 1508 (Approvato dal Senato) (3339-bis):		Mozione, risoluzione, interpellanza e interrogazioni (Annunzio)	7451
(Emendamento ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli 10 e 15, presentati nella seduta del 17 dicembre 1993)	7305	Nomine ministeriali (Comunicazione)	7451
(Ordini del giorno)	7307	Proposte di legge:	
Disegno di legge S. 1450 (Approvato dal Senato) (3341):		(Annunzio)	7449
(Avvertenza)	7330	(Approvazione in Commissione)	7451
(Allegati al disegno di legge)	7331	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7450
(Tabelle modificate al bilancio)	7337	(Trasmissione dal Senato)	7449
		ERRATA CORRIGE	7451

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1508. — INTERVENTI CORRETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (3339-bis)*

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI, RISPETTIVAMENTE, ALL'ARTICOLO 10 ED ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

ART. 10.

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

35. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i favoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo »;

al comma 2, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 ».

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (AC n. 3340), all'articolo 2, Ta-

bella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro dei seguenti importi:

1994: — 30.000;

1995: — 30.000;

1996: — 30.000.

10. 73.

Governo.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART 15-bis.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994.

2. I riferimenti contenuti negli articoli 13, 14 e 15 e relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono fatti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993.

15. 02.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ai fini dell'emanazione del o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 33, del disegno di legge atto Camera n. 3339, ad attenersi a una interpretazione ed applicazione di quanto previsto dallo stesso articolo 1, comma 33, con riferimento alla privatizzazione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, rigorosamente ed assolutamente rispettose del principio, stabilito dall'articolo 38 della Costituzione, secondo il quale la previdenza obbligatoria deve essere assicurata da organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato;

impegna, altresì, il Governo

ai fini di cui sopra e sempre con riferimento alla suddetta privatizzazione, ad intendere quest'ultima non tanto avuto riguardo alla natura istituzionale degli enti, quanto, nel rispetto del citato articolo 38 della Costituzione, alla gestione, all'organizzazione, agli aspetti amministrativo-contabili degli enti stessi e ai rapporti di lavoro del personale di questi ultimi, fermo restando che l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione si riferisce a tutti i soggetti omogenei, ivi incluse le imprese, appartenenti alle categorie per le quali gli enti sono stati istituiti.

(9/3339/1).

Gelpi, Mastranzo, Sapienza.

La Camera,

preso atto che le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono da circa due anni pressoché bloccate e con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è stato disposto l'annullamento della tornata contrattuale 1991-1993;

rilevato che l'obiettivo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni in relazione all'inflazione programmata del 3,5 per cento e del 2,5 per cento per il biennio 1994-1995 costituisce punto fondamentale anche dalla pur criticabile intesa sulla politica dei redditi sottoscritta il 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali;

che, in particolare, fa parte di tale intesa il documento sul pubblico impiego in cui il Governo si impegna ad operare « affinché i contratti possano essere applicati a partire dal 1° gennaio 1994 »;

considerato che la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per i contratti del settore statale garantiscono meno dello 0,5 per cento di aumenti per il 1994, contro un'inflazione programmata del 3,5 per cento;

considerato che i processi di trasformazione organizzativa e procedimentale che saranno avviati a seguito delle disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria e quelli prevedibili in relazione alle future riforme istituzionali richiedono la valorizzazione delle risorse umane e il pieno coinvolgimento degli operatori;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

rilevato che, a tal fine, è essenziale la stipula dei nuovi contratti di lavoro nel quadro della riforma del rapporto di impiego introdotta con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

impegna il Governo

ad operare affinché la costituita Agenzia per le relazioni negoziali avvii immediatamente le trattative per i contratti del pubblico impiego;

impegna altresì il Governo

ad assumere le necessarie iniziative volte a reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle previste allo scopo di consentire, nei comparti del pubblico impiego, rinnovi contrattuali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata per il primo biennio contrattuale 1994-1995.

(9/3339/2).

Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Renato Albertini, Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli.

La Camera,

considerato che:

diverse norme incluse in particolare nel disegno di legge recante Interventi correttivi di finanza pubblica modificheranno l'organizzazione e le funzioni degli uffici di collocamento e delle altre strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in particolare l'articolo 1 prevede una riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero;

la grave crisi occupazionale, che sta attraversando il nostro Paese, richiede oltre all'abbandono della politica economica recessiva adottata dal Governo negli ultimi due anni, una seria politica industriale, della ricerca e della formazione, una drastica riduzione dell'orario di lavoro, un piano straordinario per l'occupazio-

zione ed un ruolo attivo ed efficiente di tutte le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, al fine dell'esame da parte delle competenti Commissioni, entro e non oltre trenta giorni, una relazione sullo stato, l'organizzazione, il personale, le ipotesi di riorganizzazione del Ministero, con particolare riguardo alle strutture per le politiche attive del lavoro e dell'ispettorato del lavoro.

(9/3339/3).

Muzio, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Carcarino.

La Camera,

premesso che, in riferimento alla nuova stesura dell'articolo 3, comma 6, del disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, ai fini della determinazione degli organici provvisori, i « posti coperti al 31 agosto 1993 » si intendono comprensivi di tutto il personale di ruolo in servizio a tale data;

considerato che l'organico del Ministero per i beni culturali e ambientali, risalente al 1975, non è adeguato alle attuali esigenze di svolgimento delle complesse funzioni di tutela;

impegna il Governo

a procedere, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una rapida rideterminazione dell'organico del Ministero secondo quanto enunciato in premessa;

ad effettuare la verifica dei carichi di lavoro secondo criteri che tengano conto della specifica natura tecnico-scientifica delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché delle ef-

fettive esigenze e delle potenzialità di sviluppo di servizi attualmente carenti rilevate negli istituti.

(9/3339/4).

Di Laura Frattura, Petrocelli, Pizzinato, Sollazzo, La Penna, Borgia, Bolognesi, Gelpi, Solaroli, Astori, Viti, Aloise, Cecere, Iodice, Paciullo, Miceli.

La Camera,

considerando l'opportunità di incoraggiare le relazioni culturali fra scuola e università, in relazione a quanto disposto dal disegno di legge 3339, articolo 4, comma 6, lettera c);

impegna il Governo

a determinare, nel decreto di cui al comma 5 del citato articolo 4, i criteri in base ai quali possano essere stipulate convenzioni fra le università e le istituzioni scolastiche allo scopo di favorire iniziative di interscambio culturale fra università e scuola, comprese quelle previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, fra l'altro con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione di docenti della scuola ad attività di ricerca in ambito universitario, senza che ciò comporti interruzione dell'attività di insegnamento;

b) promuovere attività di orientamento universitario per gli studenti della scuola secondaria superiore;

c) promuovere iniziative di partecipazione alla vita della scuola da parte di docenti e ricercatori universitari miranti a fornire loro esperienze e conoscenze nel campo della didattica necessarie ai compiti di formazione degli insegnanti attribuiti all'università.

(9/3339/5).

Taradash, Vito, Viti, Sbarbati Carletti, Giuliani, Aniasi, Poli Bortone, Meo Zilio, Melillo, Sangiorgio, Pannella, Bonino, Ciccimessere.

La Camera,

considerato:

che l'articolo 4 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1994 al comma 9 anticipa all'anno scolastico 1993-1994 le disposizioni contenute nella relazione programmatica triennale del Ministero della pubblica istruzione relativa alla determinazione del rapporto alunni-classes per il periodo 1993-1996;

che il medesimo articolo 4, al comma 11, prevede la rideterminazione degli organici di ruolo del personale docente in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio, limitatamente alle effettive necessità di funzionamento nei limiti previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412;

che lo stesso articolo 4 riduce i posti disponibili per immissioni in ruolo per concorso a titoli ed esami e a soli titoli, sottraendo quelli eliminati per effetto della contrazione di classi determinata dall'applicazione del piano triennale di rapporto alunni-classes;

che lo stesso articolo 4, al comma 14, prevede la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo quale materia di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

che il medesimo effetto è risultante dagli articoli 5, comma 1, e 7, comma 12, della legge di riforma dell'istruzione secondaria superiore in discussione alla Camera;

che tali disposizioni modificano nel metodo e soprattutto nel merito quanto stabilito dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1989, n. 417, recante norme in merito al reclutamento del personale direttivo, docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, e l'ordinanza in data 9 luglio 1993

del Ministero della pubblica istruzione, che indice i nuovi concorsi per soli titoli per il triennio 1993-1996;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di ordine legislativo, al fine di rivedere la disciplina in materia di assunzione in ruolo del personale direttivo, docente e non docente della scuola.

(9/3339/6).

Mita, Renato Albertini, Guerra, Bergonzi, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Crucianelli, Marino, Carcarino, Muzio.

La Camera,

considerato che le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo, qualora non esaurite, possono essere utilmente prorogate, anche al fine di evitare la spesa per l'indizione dei nuovi concorsi, di un ulteriore anno scolastico;

rilevato che la validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti del Ministro della pubblica istruzione del 21 giugno 1988, può essere utilmente prorogata rispetto alla normale scadenza e che, con apposito provvedimento, possono essere disposte le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito per la copertura di tutti i posti delle rispettive aree che si rendano disponibili per il periodo di validità delle graduatorie stesse;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più adeguate, anche di carattere legislativo, per trovare soluzione alle situazioni sopraindicate.

(9/3339/7).

Sangiorgio, Masini, Mancina, Di Prisco, Alveti, Guidi, Longo, Sitra.

La Camera,

rilevato che, nell'articolo 4 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, la contestuale collocazione sia delle misure riguardanti la razionalizzazione delle strutture scolastiche, sia di quelle riguardanti l'autonomia delle unità scolastiche e la riforma degli organi collegiali, ha provocato non poche difficoltà per una corretta valutazione della portata delle proposte innovazioni legislative;

rilevato che le disposizioni in materia di potenziamento dell'autonomia delle unità scolastiche e di riforma degli organi collegiali, compresa l'istituzione in tutte le scuole secondarie superiori del comitato degli studenti con potestà di proposta direttamente al consiglio di istituto, saranno definite entro il periodo di nove mesi con appositi decreti legislativi delegati da sottoporre al parere del Parlamento;

rilevato che, per quanto riguarda gli studenti, oltre all'istituzione dei comitati di istituto è previsto che con apposito decreto legislativo delegato venga definito lo statuto dei diritti e dei doveri nonché l'insieme delle modalità della loro partecipazione alla vita della scuola con la conseguente abrogazione delle disposizioni risalenti al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

considerato che la complessità e la particolare rilevanza delle materie affidate ai decreti legislativi delegati hanno sollevato preoccupazione e dubbi, ma anche volontà di essere coinvolti nelle decisioni da parte dei soggetti che operano nella scuola, a partire dagli studenti;

impegna il Governo

ad attuare nel corso della elaborazione e della stesura dei decreti legislativi delegati un'ampia consultazione di tutte le componenti scolastiche e in primo luogo degli studenti.

(9/3339/8).

Masini, Alveti, Di Prisco, Longo, Guidi, Mancina, Sangiorgio, Mussi.

La Camera,

valutata l'esigenza ormai improrogabile e generalmente condivisa di definire il trasferimento allo Stato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nella scuola e appartenente ai ruoli organici dei comuni e delle province, nonché delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche attualmente a carico degli enti locali;

impegna il Governo

a predisporre, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'unione delle province d'Italia, e definiti i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri già spettanti agli enti locali, una propria specifica iniziativa di carattere legislativo.

(9/3339/9).

Mancina, Masini, Sangiorgio,
Guidi, Alveti, Longo, Di Prisco.

La Camera,

avuto riguardo alla circostanza che i prezzi superiori alla media dei Paesi della Comunità europea in base all'articolo 21 debbano essere dal 1° gennaio 1994 allineati a quelli medi della CEE, sia per ragioni di economia, sia per raggiungere l'immediata certezza che i prezzi ottenuti con mezzi illegittimi o illeciti siano immediatamente ridimensionati, dato che i tempi della giustizia non consentiranno decisioni rapide;

tenuto presente che:

la metodologia sino ad ora in vigore per la fissazione dei prezzi da parte del CIP è quella regolata dalla delibera CIPE n. 29 del 1990, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990 e precedenti disposizioni; norme queste che, se da un lato contenevano poteri discrezionali per l'apposita Commissione tecnica del CIP che hanno consentito i noti abusi, dall'altro contenevano precise direttive volte:

attraverso coefficienti di maggiorazione, a premiare le industrie italiane o

straniere che avessero effettuato nel nostro Paese la ricerca su prodotti brevettati internazionalmente e quindi esportabili, dando così un rilevante contributo alla ricerca svolta in Italia e di conseguenza un concreto contributo all'economia del Paese;

questa stessa metodologia, non soggetta ad alcuna critica fino ad oggi, prevedeva coefficienti di maggiorazione di prezzo per i farmaci, senza distinzione alcuna fra industrie - italiane e straniere - il cui principio attivo fosse stato prodotto nel nostro Paese e prevedeva altresì coefficienti di maggiorazione anche per quei farmaci che le relative aziende si fossero impegnate ad esportare, in Europa o in altri Paesi del mondo;

considerato che:

la diminuzione immediata dei prezzi di questi farmaci ai fini dell'allineamento al prezzo medio europeo apparirebbe profondamente scorretta di fronte agli impegni ufficialmente e pubblicamente assunti dal nostro Paese;

ciò creerebbe un disincentivo profondo per l'industria nazionale e forte discredito internazionale per quelle industrie estere che, avendo avuto fiducia nel nostro Paese, hanno investito ingenti capitali, sia nella ricerca che nella produzione, per fare dell'Italia una loro base per la ricerca, la produzione e l'esportazione in Europa e nel mondo;

ciò renderebbe il nostro Paese inaffidabile e avulso da ogni politica favorevole ad accogliere investimenti esteri in Italia almeno nell'area farmaceutica;

considerato che:

tutti i Paesi della Comunità europea hanno palesemente, fino al 1° gennaio 1992, data di inizio della libera circolazione dei beni e delle persone nell'ambito CEE, proseguito di fatto nelle loro azioni di aiuto e di supporto alle singole industrie farmaceutiche che si fossero impegnate ad effettuare investimenti produttivi e in ricerca;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

evidenziato in particolare che:

questa politica è stata condotta fra i quattro grandi Paesi dell'Europa, con particolare intensità dalla Francia, che è il Paese — dopo l'Italia — più debole per quanto riguarda il settore farmaceutico e che con tali strumenti, utilizzati con puntiglio e determinazione, si trova ad essere oggi tra i maggiori esportatori di farmaci del mondo;

tenuto presente che:

è in atto dal gennaio 1992 — ed è prevedibile che si concluda entro il 2000 — un processo di concentrazione degli stabilimenti di produzione di farmaci ora esistenti in tutti i Paesi della CEE — con esclusione del Lussemburgo per il numero limitato di abitanti — (nonché dell'EFTA la quale, per accordi assunti con la CEE, prevede la libera circolazione dei farmaci nell'ambito della Comunità), per cui le 10-15 unità produttive potranno ridursi in ogni caso per ciascuna azienda a una-tre a seconda delle specializzazioni che coprono. Tutto questo per dare una risposta coerente al grande mercato europeo, con la conseguenza di realizzare enormi economie di scala, con conseguenti maggiori investimenti in ricerca e con l'obiettivo della riduzione dei prezzi;

che comunque il rispetto degli impegni presi attuando le riduzioni in un quinquennio rispetto alla media europea sarebbe un atto dovuto con grandi effetti positivi per la nostra occupazione, per il progresso delle nostre tecnologie e per la bilancia farmaceutica, dato che nel 2000 ogni multinazionale che sceglie l'Italia come sede produttiva produrrà per 360 milioni di cittadini se avrà uno stabilimento; se ne avrà tre, in Europa, presumibilmente produrrà qui per 120 milioni di cittadini;

la Camera,

impegna il Governo

affinché il CIP, nel dettare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel relativo articolo, stabilisca che per i

farmaci che hanno ottenuto un prezzo superiore alla media europea e le cui aziende abbiano avuto il riconoscimento di contribuire all'economia nazionale per le ragioni anzi descritte, la riduzione del prezzo avvenga nella misura del 20 per cento all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(9/3339/10).

Lucchesi.

La Camera,

tenuto conto che:

i medici ortopedici-traumatologi sono esposti alle radiazioni ionizzanti almeno quanto i radiologi, in quanto costretti da necessità operative a non abbandonare i pazienti durante i trattamenti specialistici;

non si deve perpetuare la disparità di trattamento tra radiologi ed altri sanitari ugualmente esposti alle radiazioni; tale discriminazione è inaccettabile perché lesiva del diritto alla salute degli operatori, così come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale e pertanto gli ortopedici-traumatologi devono essere riconosciuti come soggetti continuamente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti;

di conseguenza, deve essere fatta giustizia attraverso la concessione a tutti gli operatori professionalmente esposti di una uguale protezione della salute come diritto fondamentale di ogni cittadino, diritto non attribuibile per categorie;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di ordine legislativo, per riconoscere a tutti gli ortopedici-traumatologi italiani il rischio da radiazioni ionizzanti e le conseguenti provvidenze.

(9/3339/11).

Armellini, Saretta, Giannotti, Sestero Gianotti.

La Camera,

considerato che dal prossimo contratto collettivo di lavoro è soppressa l'indennità di rischio da radiazioni prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, modificata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché l'indennità di rischio da radiazioni sia trasformata in indennità professionale e sia erogata ai tecnici sanitari di radiologia medica e medici radiologi istituzionalmente abilitati allo svolgimento delle specifiche funzioni dell'area radiologica, nonché l'ammontare della predetta indennità e del congedo radiologico sia determinato in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(9/3339/12).

Saretta, Armellin, Casilli, Fronza Crepaz, Delfino, Di Laura Frattura, Perani, Farigu, Bottini.

La Camera,

constatato che non verrebbero esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini in condizioni di indigenza;

rilevato che rimarrebbero escluse dall'esenzione le analisi e le prestazioni relative alla gravidanza compiute in strutture convenzionate;

impegna il Governo,

già nella prossima riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

1) a individuare le risorse disponibili al fine dell'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini cui sia rico-

nosciuto dal comune di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

2) a definire i criteri per la dichiarazione di indigenza, sentite le regioni, l'ANCI e l'UPI;

3) a esentare dalla compartecipazione alle spese le prestazioni consultoriali, anche se eseguite presso altre strutture purché convenzionate, e le prestazioni diagnostiche farmaceutiche relative alla gravidanza e all'IVG eseguite presso strutture pubbliche e convenzionate.

(9/3339/13).

Trupia Abate, Alveti, Abaterusso, Angius, Beebe Tarrantelli, Biricotti Guerrieri, Piro, Sanese, Serafini, Sanna, Mancina, Sestero Gianotti, Sitra, Sangiorgio, Dalla Chiesa Curti, Giuntella.

La Camera,

considerato che:

la presenza dei caselli adibiti alla riscossione delle tariffe autostradali rappresenta un grave ostacolo alla circolazione con aumento dei tempi impiegati nel trasporto di merci e di persone e con conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico;

la libera circolazione di autoveicoli e autocarri consentirebbe di dirottare parte del traffico sulla rete autostradale in prossimità di aree urbane o costiere particolarmente intasate con grande vantaggio per la circolazione locale e con diminuzione di inquinamento atmosferico e acustico;

invita il Governo:

a prevedere entro il 1° gennaio 1995 l'abolizione delle tariffe autostradali e la conseguente eliminazione dei caselli;

a prevedere un aumento delle accise sui carburanti destinati all'autotrazione venduti sul territorio nazionale, con esclusione della Sardegna.

Gli aumenti di cui sopra dovranno essere tali per cui il Tesoro possa trasferire alle società concessionarie i proventi previsti dai piani finanziari in corso.

(9/3339/14).

Castelli, Giuliani.

La Camera,

considerato che le norme di cui all'articolo 9 intervengono a favore di costruzioni autostradali che non riguardano la regione Calabria, gravemente carente sul piano della viabilità e con un'arteria autostradale non in concessione che necessita di urgenti lavori di manutenzione e ristrutturazione;

preso atto dell'impegno del Ministero dei lavori pubblici in ordine alla disponibilità di 2.600 miliardi nel triennio per lavori sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria, per metà a carico del bilancio dello Stato per l'altra metà utilizzando contributi della Comunità europea;

impegna il Governo

ad adottare ogni idonea iniziativa perché sia reso effettivamente utilizzabile il suddetto contributo comunitario.

(9/3339/15).

Ciampaglia, Romeo, Costi, Madaudo, Occhipinti.

La Camera,

tenuto conto che la difficile situazione della finanza pubblica apporta tagli drammatici a situazioni di grande sofferenza sociale come quella degli invalidi;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di regolamentare le forme di rappresentanza degli invalidi e le modalità di finanziamento delle associazioni che garantiscano equità e trasparenza;

a procedere all'aumento delle pensioni in favore dei veri invalidi e al reintegro delle somme tagliate ai fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche;

alla tutela economica, in caso di morte dell'invalido grave e gravissimo, del coniuge e/o dei figli minori che non hanno altri redditi oltre alla stessa pensione, in misura che garantisca almeno il precedente reddito da pensione.

(9/3339/16).

Mattioli, D'Alema, Petrini, Caprili, Del Bue, Sbarbati Carletti, Augusto Battaglia, Giuntella, Taradash, Ciliberti, Apuzzo, Servello, Valensise, Armellin.

La Camera,

rilevato che il Governo intende procedere alla rapida equiparazione delle norme sulle pensioni d'anzianità dei pubblici dipendenti a quelle vigenti per i dipendenti privati con tagli anche consistenti alle erogazioni di tali pensioni, mentre, viceversa, non sembra volere procedere con altrettanta decisione e tempismo all'equiparazione del calcolo dell'indennità di buonuscita alle norme previste per il calcolo del trattamento di fine rapporto in vigore per i dipendenti privati;

ritenuto che, viceversa, tali adeguamenti, sia pure gradualmente, debbono procedere con tempi simili e in parallelo, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, al fine dell'esame da parte delle competenti Commissioni, entro e non oltre novanta giorni, una relazione a tale riguardo, fornendo altresì dati precisi: sui pensionamenti per anzianità nella pubblica amministrazione divisi per anzianità contributiva, amministrazione, zona territoriale, sesso, età; una stima del costo derivante dal computo integrale dell'indennità integrativa spe-

ziale nell'indennità di buonuscita nonché un programma graduale per il completamento dell'equiparazione delle liquidazioni dei lavoratori pubblici e privati.

(9/3339/17).

Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Guerra, Muzio, Carcarino, Marino, Crucianelli, Bergonzi, Renato Albertini.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 14, a tenere conto che le disposizioni dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975 relative alla iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 36 della legge n. 426 del 1971, qualora i compensi percepiti non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF così come previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(9/3339/18).

Marte Ferrari.

La Camera,

considerato che:

si verificano intollerabili ritardi pluriennali nel rimborso dei crediti d'imposta relativi alle imposte dirette ed all'IVA;

non è noto al Parlamento l'esatto ammontare di tali crediti, la cui somma complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-70 mila miliardi; non è nota la loro suddivisione in relazione agli importi dei singoli crediti, agli anni di imposta interessati, nonché alla loro ripartizione territoriale;

i decreti-legge emanati ultimamente dal Governo tendono ad accelerare

unicamente i rimborsi relativi ad importi superiori a 100 milioni di lire per ogni imposta e per ogni anno fiscale, mentre i ritardi dell'Amministrazione finanziaria creano grosse difficoltà proprio alle piccole imprese, ai lavoratori autonomi, ai pensionati ed ai lavoratori dipendenti;

da tempo il Governo si è impegnato ad istituire un conto corrente fiscale per la compensazione automatica dei debiti e dei crediti fiscali;

impegna il Governo

a fornire una relazione al Parlamento entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della manovra finanziaria per il 1994 che dovrà indicare l'esatto ammontare dei crediti di imposta verso l'Amministrazione finanziaria dello Stato alla data del 31 dicembre 1992, con la loro suddivisione in relazione ai rispettivi importi, agli anni d'imposta interessati ed alla loro ripartizione territoriale, nonché dettagliate informazioni sulle procedure seguite sino ad ora per i rimborsi;

a predisporre urgentemente una propria iniziativa per programmare con tempi certi il rimborso dei crediti maturati al 31 dicembre 1993 ad iniziare dai crediti d'imposta inferiori a 20 milioni di lire;

ad emanare con urgenza il decreto di attuazione del conto corrente fiscale per consentire la sua operatività dal 1° gennaio 1994.

(9/3339/19).

Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino, Guerra, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare una proposta organica di riforma dell'intervento a sostegno dei ca-

ricchi familiari in coerenza con i seguenti indirizzi:

a) la previsione di una organica integrazione tra trasferimenti monetari e servizi sociali;

b) i trasferimenti monetari devono essere selettivi sia rispetto al reddito sia rispetto alla composizione del nucleo familiare con particolare riguardo alle crescenti situazioni di indigenza, alla presenza di persone non autosufficienti, di minori, di studenti, alla situazione di famiglie monoparentali, eccetera, integrando, a tal fine, la scala selettiva degli attuali assegni familiari;

c) i trasferimenti monetari devono caratterizzarsi per una misurabile efficacia economica;

d) le risorse saranno reperite attraverso: 1) la riconversione dell'attuale spesa fiscale per detrazioni familiari che è altamente inefficace in quanto non selettiva e penalizzante per i redditi più bassi; 2) la destinazione a tale fine dell'intero fondo assegni familiari allargato ai lavoratori autonomi, nella prestazione come nella contribuzione; 3) il riassorbimento di prestazioni marginali ed inefficaci;

e) deve essere socialmente riconosciuto il valore della cura e riproduzione familiare attraverso la riorganizzazione dei tempi di vita e di lavoro, l'allargamento dei congedi parentali e l'istituzione di un collegamento tra titolarità delle erogazioni monetarie e suddivisione del lavoro di cura nella famiglia;

f) il superamento di una visione centralistica nella redistribuzione del reddito e l'individuazione dell'ente locale quale livello istituzionale capace di costruire sintesi e sinergie tra sostegno monetario e interventi dei servizi sociali.

(9/3339/20).

Gianna Serra, Serafini, Alfonsina Rinaldi, Turco, Sanna, Beebe Tarantelli, Maria Antonietta Sartori, Biricotti

Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fiddelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, Sangiorgio, Trupia Abate, Vigneri.

La Camera,

rilevata l'assenza nel disegno di legge d'accompagnamento e nella legge finanziaria 1994 di disposizioni per il sostegno all'occupazione giovanile e di adeguati stanziamenti in bilancio;

considerati gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al fabbisogno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

impegna il Governo

a provvedere ad una specifica destinazione di parte dello stanziamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la copertura finanziaria di interventi e progetti destinati all'aumento delle opportunità occupazionali per i giovani disoccupati ed in cerca di primo impiego, anche attraverso percorsi formativi finalizzati e lavori socialmente utili.

(9/3339/21).

Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Brunetti, Tripodi, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Carcarino, Muzio.

La Camera,

rilevata la grave crisi economica e sociale che attraversa il Paese;

considerata l'esigenza per il 1994 di attuare, con priorità assoluta, disposizioni urgenti per contenere la crisi occupazionale generale e favorire l'occupazione giovanile;

impegna il Governo

a provvedere attraverso il reperimento di fondi nella manovra economica, alla realizzazione di interventi e progetti destinati all'aumento delle opportunità occupazionali per i giovani disoccupati ed in cerca di primo impiego, anche attraverso percorsi formativi e lavori socialmente utili;

ad organizzare, nel più breve tempo possibile, una conferenza dell'occupazione che sappia indicare, facendo ricorso a tutte le competenze disponibili, programmi di intervento che possano stimolare lo sviluppo dei vari settori produttivi.

(9/3339/22).

Ferri.

La Camera,

considerato che:

la crisi non solo economica, ma politica, sociale, morale e culturale che travaglia il Paese, vede il problema dell'occupazione assumere carattere di emergenza, come i dati stanno a dimostrare; esso colpisce in particolare i giovani, le donne, e non solo le aree più svantaggiate del Paese e il Mezzogiorno, ma anche quelle più forti;

impegna il Governo

a organizzare nel più breve tempo e comunque non oltre il 31 marzo 1994, una conferenza nazionale sull'occupazione con cadenza annuale che, facendo ricorso a tutte le competenze disponibili, oltre a definire nelle sue dimensioni reali il problema, sappia indicare programmi di intervento che possano stimolare lo sviluppo dei vari settori produttivi, e nel contempo prefigurare un « piano del lavoro » che rilanci l'occupazione in una logica di sviluppo qualitativo diverso con l'obiettivo di un nuovo progetto sociale e civile di sviluppo, fondato su rigorose compatibilità ambientali e su un nuovo modello di consumi come da molte forze economiche e sociali viene richiesto. Un

piano del lavoro ed un modello produttivo non più basato sull'industrialismo esasperato ad alto costo per addetto e per di più anche troppo dipendente dall'economia internazionale, la cui eccessiva mobilità ed i suoi centri di potere decisionali lontani dagli interessi della nostra collettività rendono la nostra economia e la nostra politica economica una specie di edificazione continua sulle sabbie mobili. Ma un piano del lavoro fondato proprio sulla rivalutazione del « valore lavoro » riattivando ed agevolando lo sviluppo di quei settori a più basso costo per unità di addetti, a maggiore incidenza della manodopera ed al contempo più rapportato al mercato interno, più incidente sulla qualità del nostro sistema sociale, ma particolarmente più duraturo e meno esposto ai venti di crisi ed alle speculazioni del mercato mondiale. In definitiva uno sviluppo più sicuro ed un livello di socialità meno precaria.

(9/3339/23).

Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi.

La Camera,

tenuto conto che:

nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il « Riordino della disciplina in materia sanitaria » fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

i suddetti trasferimenti sono effettuati con provvedimento regionale e tale provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse;

gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di ordine legislativo, affinché la vendita dei beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, acquisiti dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, finalizzata al finanziamento di opere a specifica destinazione sanitaria sia esente dalle relative imposte e tasse a carico dell'alienante.

(9/3339/24).

Casilli, Armellin.

La Camera,

premesso che:

l'attuazione del decreto-legge per Reggio Calabria ha incontrato grandi difficoltà, in relazione a fattori d'ordine diverso, a cominciare dalla situazione politico-amministrativa della città e dalle vicende che l'hanno caratterizzata in questi ultimi anni;

d'altra parte è assolutamente necessario impiegare le risorse disponibili allo scopo di far fronte ad alcune urgenze più importanti della città;

il Ministro dell'ambiente ha comunicato la sua intenzione di chiedere ad altre amministrazioni dello Stato, ed in particolare alla prefettura, collaborazione allo scopo di assicurare alle procedure il massimo di correttezza e trasparenza;

impegna il Governo

ad accelerare al massimo, per quanto di sua competenza, la realizzazione dei programmi già definiti ed a procedere altresì ai più presto alla destinazione dei 350 miliardi che rientrano nella sua competenza;

a convocare in tempi rapidi una conferenza nazionale su Reggio Calabria allo scopo di discuterne e possibilmente di delineare le prospettive di sviluppo urbano, anche in relazione alla proposta costruzione del ponte sullo Stretto ed alla ipotesi, che ha trovato risponidenza anche in taluni testi legislativi, di un'area metropolitana dello Stretto.

(9/3339/25).

Madaudo, Romeo, Ciampaglia,
Costi, Occhipinti.

La Camera,

considerato che:

la realizzazione del porto di Gioia Tauro ha comportato l'impiego di risorse pubbliche ingentissime e tuttora indeterminate;

l'infrastruttura, originariamente concepita per le esigenze di un polo siderurgico rimasto inattuato, è tuttora priva di una destinazione congrua e rappresenta un vero e proprio sperpero di denaro pubblico;

impegna il Governo

a promuovere la istituzione, nell'area del porto, di una zona franca commerciale ed industriale, da organizzarsi e gestirsi, secondo criteri di rigorosa economicità, con il diretto coinvolgimento degli operatori privati.

(9/3339/26).

Romeo, Ciampaglia, Costi, Madaudo, Occhipinti.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

La Camera,

premesso che:

il comitato previsto dalla legge n. 215 del 1992 ha conosciuto nel primo anno di vita difficoltà di funzionamento;

i criteri di formazione del comitato sono apparsi non del tutto congrui allo spirito della legge;

alcune organizzazioni di imprenditrici hanno fatto ricorso contro i suddetti criteri;

impegna il Governo

a fornire la risposta ai dubbi sollevati rispetto alle interpretazioni dell'articolo 10 della legge n. 215 del 1992 favorendo la più ampia rappresentatività del mondo imprenditoriale femminile.

(9/3339/27).

Serafini, Montecchi, Turco, Alfonsina Rinaldi, Gianna Serra, Masini, Biricotti Guerrieri, Sanna, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Sangiorgio, Beebe Tarantelli, Vigneri, Ingrao, Trupia Abate, Maria Antonietta Sartori, Pollastrini Modiano.

La Camera,

atteso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266, relativo al comparto delle aziende autonome dello Stato, si riconosceva il diritto a quasi tutto il comparto del pubblico impiego ai benefici dell'unicità dei contratti triennali anche per coloro che vengono collocati in quiescenza nel triennio;

dal godimento di tale diritto sono stati esclusi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato a causa di un errore inerente la trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente Ferrovie dello Stato avvenuta con legge 17 maggio 1985, n. 210, là dove comunque veniva stabilito che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore;

tale questione è stata risolta a partire dal triennio 1990-1992;

rimane aperto il problema della corresponsione del pregresso per i dipendenti andati in quiescenza nei trienni 1981-1983; 1984-1986; 1987-1989;

nel merito del diritto della corresponsione del pregresso si sono pronunciati positivamente in più sentenze il TAR del Lazio, sezione III, e la stessa Corte dei conti, III sezione giurisdizionale;

risulta evidente la necessità di un atto che ripiani questa conclamata ingiustizia;

impegna il Governo

ad emanare un decreto finalizzato alla corresponsione del pregresso maturato dai dipendenti andati in quiescenza nei trienni citati.

(9/3339/28).

Boghetta, Caprili, Bolognesi, Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Azzolina, Muzio, Calini Canavesi, Renato Albertini, Bergonzi.

La Camera,

premesso:

che con sentenza n. 5 del 1980 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 16, commi 5, 6 e 7, della legge n. 865 del 1971, in quanto ha ritenuto che i criteri di calcolo dell'indennità di esproprio in esso stabiliti non

consentivano di dare al proprietario dell'immobile espropriato un « serio ristoro » e che con sentenza n. 226 del 1983, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 385 del 1980, che riconfermava, anche se in forma provvisoria, i criteri di cui sopra;

che fino all'approvazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5-bis, vi è stata in materia espropriativa una paralizzante incertezza: infatti, solo dopo molti anni dalla sentenza della Corte costituzionale la giurisprudenza ha riportato in vita la legge n. 2359 del 1865;

che negli anni ottanta si è creata, a causa del vuoto legislativo, una situazione in cui spesso le procedure espropriative si sono bloccate in attesa di una nuova normativa: in molti casi sono scaduti i termini dei decreti di occupazione di urgenza senza arrivare al decreto di esproprio, in altri sono stati dati ai proprietari solo acconti, in altri ancora sono state stabilite fra le parti indennità provvisorie, rimandando, per eventuali conguagli, all'approvazione della nuova legge;

che come conseguenza di questa situazione di provvisorietà si è generato in questi ultimi anni un ampio contenzioso tra enti e proprietari di immobili, contenzioso che va sempre più estendendosi man mano che la magistratura ordinaria condanna i comuni e gli enti a pagare i terreni occupati a prezzi più alti, a volte molto più alti, di quelli di mercato;

che in assenza di un ulteriore intervento legislativo, gli enti pubblici dovranno pagare, secondo calcoli di istituti specializzati, per gli immobili occupati negli anni passati tra i 15 e i 20 mila miliardi;

che le conseguenze sui bilanci degli enti pubblici, soprattutto dei comuni, saranno disastrose;

tenuto conto:

che il comma 7 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 333 del 1992

stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo si applicano per i procedimenti di espropriazioni in corso e, naturalmente, per quelli futuri;

che il comma 6 dello stesso articolo recita che le disposizioni da esso dettate « non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti, o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e che, quindi, si dà per scontato che esse si applicano in tutti i casi in cui non è stato ancora definito il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, da corrispondere al proprietario, o a chiunque ne abbia titolo, dell'immobile, comunque esso sia stato acquisito da parte dell'ente pubblico, purché finalizzato alla realizzazione di opere per cui è prevista, dalle leggi vigenti, la possibilità dell'esproprio;

constatato che alcuni tribunali non hanno tenuto in alcun conto il comma 6 di cui sopra ed hanno condannato gli enti a pagare i terreni per cui non si è ancora definita l'indennità a prezzo di mercato;

visto:

che da questa situazione si potrebbe uscire con l'adozione di un provvedimento in cui si stabilisce che l'articolo 5-bis del decreto-legge di cui sopra si applica a tutti i casi in cui non sono stati ancora definiti l'indennità, il prezzo, il risarcimento danni, spettante al proprietario dell'immobile, cosa che, come detto, è già contenuta nel comma 6 dello stesso articolo, ma che la magistratura non interpreta in tal senso;

che se un tale provvedimento fosse preso, gli enti pubblici spenderebbero dai 5 ai 7 mila miliardi per definire tutti i procedimenti di esproprio effettuati negli anni ottanta, un terzo di quello che, invece, dovranno pagare in base all'interpretazione che la magistratura dà dell'attuale legislazione;

che molti comuni, se non ci sarà nessun provvedimento, saranno costretti a dichiarare il dissesto finanziario e, quindi, si avrà un riflesso estremamente negativo sulla finanza pubblica;

tenuto conto:

che nessuna forza politica si oppone ad un tale provvedimento; infatti, in Senato, è stato approvato nei mesi scorsi un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, che andava in questa direzione;

che se fino ad oggi non si è data una soluzione al problema di cui sopra è solo per disinteresse e/o per mancanza di conoscenza del problema stesso da parte del Parlamento e del Governo;

impegna il Governo

affinché assuma tutte le opportune iniziative al fine di garantire che il disposto del comma 6 dell'articolo 5-bis di cui sopra venga applicato correttamente onde consentire un notevole risparmio per gli enti pubblici interessati, valutabile in circa 7 mila miliardi.

(9/3339/29).

Staniscia, Bettini, Tattarini, Giannotti, Cesetti, Nardone, Enrico Testa, Vannoni, Alfonsina Rinaldi, Perinei, Monello, Oliverio, Solaroli, Rebecchi, Felissari, Innocenti, Tripodi, Benedetti, Russo Spena, Marino, Muzio, Alveti, Pratesi, Rapagnà, Formenti, Polidoro, Morgando, Delfino, Mastranzo, Maccheroni, Marianetti, La Gloria, Soriero, Giuseppe Galasso.

La Camera,

rilevato che presso la Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro alla data del 31 agosto 1993, risultavano giacenti lire 25.946.510 miliardi, di cui 16.621.588

miliardi provenienti dal tributo ex Gescal e lire 9.324.922 miliardi per leggi di settore;

impegna il Governo

a predisporre tutti gli atti allo scopo di ripartire i fondi suddetti, adottando criteri che privilegino le aree ad alta tensione abitativa. I piani dovranno privilegiare:

a) acquisto ed eventuale ristrutturazione del patrimonio esistente di proprietà pubblica, di enti e privati;

b) recupero strutturale dei vani disabitati, prevedendo l'eventuale esproprio a prezzo di mercato diminuito dell'1 per ogni anno di non utilizzo fino ad un massimo del 20 per cento;

c) contributi in conto capitale a singoli cittadini sottoposti a contributi Gescal per l'acquisto e/o il ripristino di alloggi esistenti da usare come abitazione principale (con diritto di abitazione) per almeno 20 anni.

(9/3339/30).

Crucianelli, Guerra, Marino, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili, Renato Albertini, Bergonzi.

La Camera,

preso atto:

che la legge n. 5 del 1983, articolo 3, comma 1, stabilisce il periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto entro il quale i presentatori di domanda di riscatto degli alloggi realizzati e/o acquistati per gli ex alluvionati in Firenze, potevano sanare ogni morosità relativa alla corresponsione del canone di affitto;

che, a causa di un contenzioso civile e amministrativo, allora in corso, tra un gruppo di famiglie assegnatarie di detti alloggi e il comune di Firenze a riguardo

proprio dell'entità del canone di locazione, dette famiglie non poterono sanare in tempo utile tale morosità, trovandosi di fatto escluse dalle procedure di riscatto;

che nel frattempo sono andate a sentenza tutte le situazioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria e a quella amministrativa e che ogni morosità pregressa è stata sanata;

che nel frattempo nessun alloggio tra quelli previsti nella legge n. 5 del 1983 è stato venduto dal Ministero delle finanze;

in considerazione delle previsioni contenute nel disegno di legge di finanza pubblica collegata al disegno di legge finanziaria 1994 circa l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di addivenire alla riapertura dei termini per la sanatoria delle morosità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 gennaio 1983, n. 5.

(9/3339/31).

Tiscar.

La Camera,

impegna il Governo

a definire con assoluta urgenza le scelte di politica industriale collegate al riassetto istituzionale delle aziende operanti nel settore della produzione di materiale rotabile (Breda Ferroviaria) con specifico riferimento:

alla allocazione nell'ambito di Gruppo Nazionale (Finmeccanica) delle strutture industriali della Breda;

al conferimento da parte delle Ferrovie dello Stato delle commesse collegate all'avvio operativo del Consorzio Trevi in tempi tali da non pregiudicare il valore produttivo, la qualità industriale, la capa-

cità tecnico-professionale di cui il settore dispone in Italia e nel Mezzogiorno (con particolare riguardo alla Fersud di Matera, che rischia ulteriori penalizzazioni, pur essendo unità operativa moderna e competitiva);

a definire con le regioni interessate (Basilicata, Puglia, Calabria, Toscana) accordi di programma finalizzati a valorizzare esperienze, capacità e risorse esistenti in quelle aree e collegate e/o complementari con le attività produttive già insediate.

(9/3339/32).

Viti, Lamorte, Perinei, Sanza, D'andrea, Sorice, Farace, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

della ferrovia Porto d'Ascoli-Antrodico-Rieti-Roma si parla sin dal 1846 con il progetto dell'ingegnere Luigi Fedeli;

nel 1871 il Ministero dei lavori pubblici approvava il progetto dell'ingegnere Trivellini, che però, a causa di forti contrasti sul tracciato, non è stato realizzato;

nel 1907 il Consiglio superiore dei lavori pubblici approvava il progetto dell'ingegnere Vincenzino Amici, il quale, per sopravvenuti aggravii fiscali sulle società estere operanti nel territorio nazionale, non ha avuto seguito il contratto di sub-concessione con la società francese Piret & Laval;

nel 1914 il Ministero dei lavori pubblici nominava una commissione speciale presieduta dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato, Raffaele De Corné, per studiare la situazione delle comunicazioni ferroviarie dell'Italia centrale;

nel 1919 la commissione presentava al Ministro una dettagliata relazione dalla quale emergeva l'eccezionale importanza del tracciato non soltanto per le

popolazioni direttamente interessate ma anche, se non soprattutto, per l'intera rete ferroviaria nazionale. Ma per mancanza di fondi l'opera non è stata realizzata;

solo nel 1928 il Ministro dei lavori pubblici istituiva un apposito « Ufficio Studi e costruzioni ferroviarie » che si spingeva fino alla picchettatura dell'intero tracciato. Ma nel 1931 improvvisamente e per motivi sconosciuti, venivano interrotti i lavori;

dopo tante ulteriori peripezie, nel 1982 la tratta ferroviaria Porto d'Ascoli-Antrodoco-Rieti-Roma veniva inserita nel piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, ma fino ad oggi non vi è stata nessuna novità;

si tratta di una linea ferroviaria di eccezionale importanza che nel momento in cui dovesse essere realizzata provocherebbe:

a) vantaggi di ordine logistico, economico e sociale per i due milioni di potenziali utenti;

b) snellimento e velocizzazione dell'intera rete nazionale;

c) un investimento produttivo per la stessa Ferrovie spa grazie al modesto costo di realizzazione, al rilevante numero degli utenti e al considerevole movimento di merci;

invita il Governo

ad inserire la tratta ferroviaria Porto d'Ascoli-Antrodoco-Rieti-Roma nel programma relativo all'anno 1994.

(9/3339/33).

Rositani, Silvestri, Conti, D'Onofrio, Sbarbati Carletti, Luigi Rinaldi, Miceli, Paciullo, Ciliberti, Buontempo, Maceratini, Gasparri, Marini.

La Camera,

considerata la grave situazione determinatasi per l'agricoltura italiana a se-

guito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, ed i particolari problemi provocati dalla conclusione degli accordi GATT, nonché il forte incremento del costo del lavoro a carico delle aziende del Mezzogiorno d'Italia, delle zone svantaggiate e della montagna;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di addivenire alle opportune modifiche del decreto legislativo n. 375 del 1993, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 7, 8;

ad assumere le opportune iniziative al fine di prevedere uno slittamento dei termini indicati nel predetto decreto legislativo n. 375 del 1993 di almeno un anno, con particolare riferimento agli articoli sopra citati.

(9/3339/34).

Bianco, Torchio, Bruni, Astori, Zoppi, Polidoro, Zambon, Sapienza, Fronza Crepez, Frasson, Castellotti, Francesco Ferrari, Delfino, Giuseppe Serra, Moioli, Gelpi, Lia, Napoli, Rosini, Mengoli, Carli, Corsi, Paladin, Carelli, Ciliberti, Urso, Galbiati, Viti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, innovando quanto disposto dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, lega il riconoscimento dell'integrazione al minimo delle pensioni di vecchiaia non solo al reddito personale ma anche a quello del coniuge;

il richiamo esclusivo al reddito familiare non aiuta il riconoscimento delle donne come soggetto di diritti e di doveri nei confronti dello Stato;

questa norma colpisce soprattutto le donne, che sono i soggetti che più usufruiscono delle pensioni integrative,

essendo più spesso impegnate nel lavoro di cura all'interno della famiglia;

il cumulo colpisce redditi familiari anche modesti, andando a ledere progetti di gestione familiare, cambiando le regole del gioco nei confronti di chi, conoscendo le regole stesse, aveva legittimamente compiuto le proprie scelte spesso con rilevanti sacrifici;

questa norma potrebbe rappresentare addirittura un pericolo per l'unione familiare, spingendo alla separazione legale per motivi strettamente economici;

impegna il Governo

a riconsiderare la materia in esame per valorizzare di più l'insieme delle funzioni e dei lavori di cura che rappresenta un valore sociale e come tale va tutelato, al di là della necessaria redistribuzione dei loro carichi tra uomo e donna.

(9/3339/35).

Bolognesi, Fronza Crepaz, Serafini, Giuntella, Sestero Giannotti, Calini Canavesi, Moioli Viganò, Tealdi, Sanna, Turco, Nucci Mauro, Zanferri Ambroso, Abate, Nenna D'Antonio, Beebe Tarantelli, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Bricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Ingrao, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, Alfonsina Rinaldi, Sangiorgio, Maria Antonietta Sartori, Vigneri, Serra, Trupia Abate, Caccia.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di impedire, a partire dal 1° gennaio 1995, l'immatricolazione di automezzi adibiti al trasporto pubblico privi di pe-

dane elevatrici o altri meccanismi idonei al trasporto di persone portatrici di *handicap* di tipo motorio.

(9/3339/36).

Boato, Giuliari, Giordano Angelini, Farigu, Guerra, Ramon Mantovani, Piredda, Petrini, Poli Bortone.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere l'esenzione fiscale dei redditi delle persone fisiche derivanti da corrispettivi per l'accoglienza e l'ospitalità di persone lavoratrici e dei loro familiari provenienti da paesi in via di sviluppo, nella misura massima di lire 12 milioni annue e di lire 3 milioni annue per persona.

(9/3339/37).

Giuliari, Poli Bortone, Farigu, Guerra, Sanese, Campatelli.

La Camera,

considerata la necessità e l'urgenza del riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo;

considerata altresì la necessità dell'attribuzione di competenze all'INPS nella materia, al fine di valorizzare il ruolo e l'esperienza dell'istituto previdenziale;

impegna il Governo,

nel quadro delle norme delegate che saranno emanate ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, a provvedere alla più razionale ripartizione delle competenze in materia fra i Ministeri e l'INPS;

impegna altresì il Governo

a prevedere nel frattempo, con il regolamento che sarà emanato ai sensi del-

l'articolo 10, misure che consentano di utilizzare al meglio le competenze dell'INPS sia nel procedimento di accertamento sanitario delle invalidità che in quello di concessione delle provvidenze.

(9/3339/38).

Farigu, Tiraboschi, Tabacci, Piro, Sanese, Solaroli, Valensise, Lavaggi, Giuliari, Augusto Battaglia, Guerra, Crucianelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 1985, n. 816, articolo 2, primo comma, prevede esplicitamente come beneficiario della normativa della stessa « soli i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti di imprese, aziende, od enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge »;

l'articolo 8-ter della legge 19 marzo 1993, n. 68, intitolato « Interpretazione autentica » ha disposto che « le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati senza esclusione alcuna »;

la legge del 1985 esplicitamente escludeva dai benefici i dipendenti di partiti, associazioni ed altri organismi similari e l'articolo 8-ter della legge n. 68 del 1993 non ha modificato l'articolo 1 della legge n. 816 del 1985, che determinava con precisione i beneficiari di quella legge;

il carattere innovativo dell'articolo 8-ter della legge 1968 può essere soltanto quello di aver aggiunto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 1968, anche i dipendenti delle associazioni private ai potenziali fruitori dei benefici della legge n. 816 del 1985;

è discutibile infatti una interpretazione autentica che ribalti una chiara ed

univoca decisione del Parlamento, assunta con la legge n. 816 del 1985, che esplicitamente allora escludeva l'applicazione della legge ai dipendenti delle associazioni private,

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative, anche in sede legislativa, per determinare una corretta definizione del problema.

(9/3339/39).

Giovanardi, Sanese, Tiraboschi, Piro, Vito, Lavaggi.

La Camera,

preso atto che le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono da circa tra anni pressoché bloccate e con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è stato disposto l'annullamento della tornata contrattuale 1991-1993;

rilevato che l'obiettivo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni in relazione all'inflazione programmata del 3,5 per cento e del 2,5 per cento per il biennio 1994-1995 costituisce punto fondamentale dell'intesa sulla politica dei redditi sottoscritta il 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali;

in particolare, fa parte di tale intesa il documento sul pubblico impiego in cui il Governo si impegna ad operare « affinché i contratti possano essere applicati a partire dal 1° gennaio 1994 »;

considerato che le risorse stanziare nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per i contratti del settore statale garantiscono meno dello 0,5 per cento di aumenti per il 1994 contro un'inflazione programmata del 3,5 per cento;

considerato che i processi di trasformazione organizzativa e procedimentale

che saranno avviati a seguito delle disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria e quelli prevedibili in relazione alle future riforme istituzionali richiedono la valorizzazione delle risorse umane e il piano coinvolgimento degli operatori;

rilevato che, a tal fine, è essenziale la stipula dei nuovi contratti di lavoro scaduti dal dicembre 1990 nel quadro della riforma del rapporto di impiego introdotta con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

impegna il Governo

ad assumere ad operare affinché la costituita Agenzia per le relazioni negoziali avvii immediatamente le trattative per i contratti del pubblico impiego;

impegna altresì il Governo

ad assumere le necessarie iniziative volte a reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle previste allo scopo di consentire, nei comparti del pubblico impiego, rinnovi contrattuali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata per il primo biennio contrattuale 1994-1995.

(9/3339/40).

Mussi, Solaroli, Pizzinato, Campanelli, Silvio Mantovani, Reichlin, Soriero, Vozza.

La Camera,

nella seduta conclusiva per l'approvazione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1994;

preso atto delle difformi iniziative o della mancanza di iniziative da parte delle USL e delle regioni in ordine al potenziamento del programma di farmaco-vigilanza nonché alla formazione di un valido e credibile Osservatorio epidemiologico (le segnalazioni inviate spontaneamente dai medici non arrivano a 4 mila su 240 mila medici, contro le 20 mila della vicina Francia — il dato è del

Ministero della sanità — al fine di determinare elementi essenziali per la moderazione ed il controllo della spesa sanitaria oltre che per il formarsi di una visione univoca della situazione sanitaria del paese così da consentire interventi mirati;

che il Parlamento, in materia, ha emanato numerosi leggi, tra queste il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, la legge delega 22 ottobre 1992 ed il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502,

impegna il ministro della sanità

a realizzare in tempi rapidi e con propria iniziativa il coordinamento della materia tra USL, regioni e centri di spesa farmaceutica attivando — ove occorra — i poteri sostitutivi previsti dalla legge al fine di reperire i dati relativi:

1) alla ripartizione territoriale dei pazienti affetti da singole patologie, alla loro distribuzione analitica, alla incidenza sulla spesa assoluta e relativa alle patologie stesse;

2) al consumo dei vari farmaci all'interno della stessa patologia con l'individuazione del farmaco di elezione e della terapia di maggior costo in relazione all'applicazione sulle patologie.

(9/3339/41).

Perani, Saretta, Armellin, Casilli, Renzulli.

La Camera,

premesso che l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, prevede l'adozione di un « Libretto sanitario personale » per ogni cittadino, contenente « i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito », e, inoltre, che « con decreto del ministro della sanità ... è approvato il modello del Libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi » e « con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distri-

buzione a tutti i cittadini del libretto sanitario »;

considerato che il Libretto sanitario personale costituisce, pertanto, il compendio delle informazioni sanitarie ed amministrative del cittadino necessarie per fornirgli una più efficace ed efficiente assistenza sanitaria, facilitandone, peraltro, l'accesso ai servizi;

ravvisa la necessità di avviare con immediatezza la realizzazione del Libretto sanitario personale, tenuto conto anche del fatto che con le leggi 1° febbraio 1989, n. 37, e del 17 marzo 1993, n. 63, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e i cittadini devono essere tenuti attraverso un unico codice identificativo, individuato nel codice fiscale,

impegna il Governo
e per esso il ministro della sanità

a determinare la struttura del Libretto sanitario personale — che dovrebbe contenere dati identificativi dell'assistito, informazioni di tipo anamnestico e informazioni sanitarie riguardanti le prestazioni effettuate — e la sua graduale introduzione nell'ambito del sistema sanitario.

(9/3339/42).

Fronza Crepaz, Perani, Armellini, Casilli.

La Camera,

preso atto che le retribuzioni dei dipendenti pubblici sono sostanzialmente bloccate dal 1991;

tenuto conto che l'intesa sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993 prevede la difesa del potere d'acquisto in ragione del 3,5 per cento per il 1993 e del 2,5 per cento per il triennio 1994-1996 e che il Governo si è impegnato ad operare affinché i contratti possano essere applicati a partire dal 1° gennaio 1994,

impegna il Governo

ad attivare l'Agenzia per le relazioni negoziali ed avviare immediatamente le

trattative per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle previste in grado di favorire la difesa del potere di acquisto dei pubblici dipendenti.

(9/3339/43).

Viscardi, Sanese, Napoli.

La Camera,

premesso che i commi 32 e 33 dell'articolo 1 del disegno di legge sugli « Interventi correttivi di finanza pubblica » autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere tutti gli enti pubblici di previdenza e assistenza stabilendo i principi e criteri direttivi cui tali decreti dovranno attenersi;

che alla lettera a) del comma 33 si prevede al punto 3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'INAIL, mentre al punto 1) si propone la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale o a categorie omogenee, ed al punto 4) si evidenzia l'opportunità di privatizzare gli enti che non siano a carico dello Stato, anche se riscuotono contributi obbligatori esclusivamente a favore degli iscritti;

considerato che le tre Casse marittime (Adriatica, Meridionale e Tirrena) proprio per merito di una gestione, di fatto privatistica e senza alcun onere a carico dello Stato, hanno garantito l'infortunistica ai marittimi imbarcati, con gravami contributivi notevolmente inferiori a quelli applicati dall'INAIL il quale, malgrado i più rilevanti contributi riscossi ha accumulato enormi passività, mentre le Casse marittime, attraverso le proprie economie di bilancio, hanno realizzato notevoli investimenti immobiliari e mobiliari, il cui reddito consente di contenere le già modeste contribuzioni;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo

a non incorporare le tre Casse marittime nell'INAIL [ai sensi del citato punto 3)

della lettera a)] ma, nel rispetto del punto 4) della stessa lettera a) a privatizzarle e fonderle, ai sensi del citato punto 1).

(9/3339/44).

Senza.

La Camera,

considerata l'improcrastinabile esigenza strategica da parte dell'Aeronautica militare di poter disporre di mezzi adeguati in grado di garantire la difesa e la sicurezza dello spazio aereo nazionale e di partecipare inoltre alle operazioni internazionali per la salvaguardia della pace;

preso atto dell'impossibilità da parte dei velivoli del tipo *F-104* di adempiere i ruoli sopra descritti, data la loro obsolescenza e lo stato d'usura delle macchine, che insieme costituiscono una grave minaccia per l'incolumità dei piloti e per la sicurezza e la tranquillità dei luoghi sorvolati;

preso atto dello stato di estrema difficoltà in cui versa la nostra industria aeronautica, difficoltà che si ripercuotono sui livelli occupazionali delle zone in cui sono insediati gli impianti produttivi;

riconosciuto che un'industria aeronautica competitiva resta condizione ne-

cessaria per una moderna crescita ed un sicuro sviluppo di un moderno sistema industriale;

considerato il sicuro e sostanziale ruolo giuocato dalle produzioni aeronautiche nello spostamento in avanti della frontiera tecnologica industriale, essendo ciò premessa per ogni tipo di innovazione;

impegna il Governo:

1) ad intensificare tutti gli sforzi necessari per accelerare il programma *Eurofighter 2000*, di concerto con gli altri Stati europei che vi hanno aderito, contribuendo così ad alleviare in maniera energica l'insostenibile crisi dell'industria aeronautica nazionale;

2) a rigettare il previsto acquisto o noleggio di aerei del tipo *F-15* o *F-16* di produzione statunitense, considerando tali macchine inadatte e relativamente troppo costose, nonché l'acquisto previsto ostacolo alla realizzazione del programma *Eurofighter 2000*;

3) a risolvere in ogni caso l'esigenza strategica di un nuovo aereo da parte dell'Aeronautica militare, in ambito europeo.

(9/3339/45).

Fragassi, Bampo, Polli, Metri.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1450. — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994-1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3341)

AVVERTENZA: Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Senato (si vedano gli stampati 3341/1-20) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 3341/1-bis a 3341/10-bis e da 3341/12-bis a 3341/21-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati 3341/1-ter, 3341/1/A-ter, 3341/2-ter, 3341/11-ter, 3341/16-ter e 3341/21-ter) e dalla Terza Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 3341/1-quater a 3341/10-quater e da 3341/12-quater a 3341/21-quater), e con le ulteriori modificazioni introdotte dalla Commissione di seguito riportate.

Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

- per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**;
- per le rimanenti parti delle tabelle degli stati di previsione, che restano identiche, si veda il testo dell'Atto Camera n. 3341 e relative note di variazioni Atti Camera nn. 3341-bis, 3341-ter e 3341-quater.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche conseguenti nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- le modifiche conseguenti nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonché del bilancio pluriennale 1994-1996 a legislazione vigente.

ALLEGATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3341

AVVERTENZA: La Commissione non ha apportato variazioni agli elenchi allegati al disegno di legge di bilancio, che vengono di seguito riportati nel testo del Senato, identico a quello della Commissione.

Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

- per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**;
- per le rimanenti parti delle tabelle degli stati di previsione, che restano identiche, si veda il testo dell'Atto Camera n. 3341 e relativi allegati.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche conseguenti nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- le modifiche conseguenti nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonché del bilancio pluriennale 1994-1996 a legislazione vigente.

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4431, 4456, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

Capitoli nn. 3500 e 3521.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503;

Capitoli nn. 1584, 3198 e 4620.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955;

Capitoli nn. 386, 387, 388, 389, 956, 957, 958 e 959.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;

4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;

4.3.4 Compensi per incarichi speciali;

4.9.1 Spese di rappresentanza;

4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;

4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;

4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;

4.9.10 Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

TABELLE MODIFICATE AL BILANCIO

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1168	Spese per la celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della guerra di liberazione (4.3.9.-6.3.9.)	5.000.000.000 (—)	5.000.000.000 (—)

Nota: È stato soppresso il capitolo 1225 (Somma da erogare al Comitato nazionale delle associazioni combattentistiche partigiane per la celebrazione del cinquantennale della Resistenza).

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
6805	Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connesse ad operazioni di ricorso al mercato (6.1.1.-10.1.0.)	2.112.985.741.000 (2.114.485.741.000)	2.112.985.741.000 (2.114.485.741.000)
6854	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine . . . (9.1.1.-19.2.0.)	2.780.000.000.000 (2.898.000.000.000)	2.780.000.000.000 (2.898.000.000.000)
7883	Somma da erogare per l'ammortamento dei prestiti contratti all'estero dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ecc. (12.9.1.-15.3.0.)	250.000.000.000 (900.000.000.000)	250.000.000.000 (900.000.000.000)

Nota: È stato soppresso il capitolo 7878 (Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali).

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
7081	Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (12.4.1.-17.1.7.)	1.494.344.976.000 (1.492.644.976.000)	1.509.030.000.000 (1.507.330.000.000)

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2503	Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero. (2.2.5.-6.2.2.)	112.300.000.000 (153.000.000.000)	113.188.590.000 (153.888.590.000)

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1019	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni (2.2.2.-6.2.1.)	19.690.000.000 (19.800.000.000)	24.810.000.000 (25.000.000.000)
1112	Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (4.3.2.-6.2.1.)	500.000.000 (390.000.000)	550.000.000 (360.000.000)

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1601	Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (5.5.6.-17.2.2.)	14.740.254.000.000 (13.240.254.000.000)	14.740.254.000.000 (13.240.254.000.000)

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ANAS

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
386	Interessi vincolati a favore del Banco di Napoli	200.000.000.000 (223.000.000.000)	203.000.000.000 (226.000.000.000)
387	Interessi vincolati a favore del Consorzio di crediti	232.000.000.000 (258.000.000.000)	232.000.000.000 (258.000.000.000)
388	Interessi vincolati a favore dell'Istituto Mobiliare	222.000.000.000 (238.000.000.000)	222.000.000.000 (238.000.000.000)
503	Spese per la gestione e la manutenzione degli impianti	157.000.000.000 (92.000.000.000)	185.000.000.000 (120.000.000.000)

TABELLA N. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2451	Spese per l'attuazione di un progetto inteso ad incrementare la donazione di sangue ecc. (4.9.5.-11.1.11)	per memoria (—)	per memoria (5.000.000.000)

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1083	Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in relazione alla automazione con sistema elettronico dei servizi del Ministero, nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema (4.4.0.-6.3.1.)	11.500.000.000 (1.500.000.000)	11.500.000.000 (1.500.000.000)
1089	Spese per la realizzazione di progetti socialmente utili mediante la utilizzazione di cassaintegrati (4.3.9.-6.3.1.)	30.000.000.000 (43.000.000.000)	30.000.000.000 (43.000.000.000)
2034	Spese di funzionamento, di ufficio, per forniture, per l'adattamento, per la manutenzione e per la pulizia dei locali dell'ufficio centrale delle soprintendenze e degli altri istituti dipendenti, dei lavoratori, dei musei, delle gallerie, delle pinacoteche, dei parchi e complessi archeologici. Spese per la fornitura delle divise e degli indumenti di lavoro, delle apparecchiature protettive e dei disintossicanti. Spese per il trasporto valori derivanti dalla esazione della tassa d'ingresso. Dotazione bibliografica dell'ufficio centrale delle soprintendenze degli istituti dipendenti (4.9.7.-6.3.6.)	50.500.000.000 (47.000.000.000)	55.500.000.000 (52.000.000.000)
2035	Spese per la custodia, la manutenzione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici, ecc. (4.9.7.-6.3.6.)	75.000.000.000 (80.000.000.000)	88.000.000.000 (93.000.000.000)
2047	Spese telefoniche (4.3.1.-6.3.1.)	4.400.000.000 (2.900.000.000)	5.000.000.000 (3.500.000.000)

TABELLA N. 20

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1151	Spese nell'interesse della programmazione dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica e relativi studi ed indagini. Servizi informatici e banche dati da acquisirsi anche in regime convenzionale con soggetti pubblici e privati. Spese per l'acquisto o promozione di programmi o metodologie relative alla sperimentazione organizzativa o didattica (4.3.8.-7.3.0.)	1.500.000.000 (3.500.000.000)	1.500.000.000 (3.500.000.000)
1508	Contributi a favore del centro residenziale dell'università della Calabria per l'attuazione delle forme varie di assistenza, con particolare riguardo alla istituzione e al mantenimento di case dello studente nonché l'assegno di studio universitario, contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale. Finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna (5.1.5.-7.1.0.)	37.100.000.000 (35.100.000.000)	37.100.000.000 (35.100.000.000)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

(Testo della Commissione)

—

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto

residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti

del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'at-

tuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo 6465 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1994, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 174.200 miliardi.

6. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 18.000 miliardi.

7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 12.000 miliardi.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto

delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.780 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi.

12. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. I capitoli della parte passiva del

bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

16. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

17. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1993 sono riferiti alla competenza dell'anno 1994 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

18. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

19. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6868, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e

9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del te-

soro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Stato di previsione del Ministero delle
finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1994, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro — rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » — allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

8. Per l'anno 1994, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle

infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1994, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è uti-

lizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1994 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto

agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1994.

5. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1994.

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, se-

condarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1994. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1994, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'e-

lenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1994, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario

1994, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1994 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di

spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1993 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) militari specializzati ... n. 259;
- b) militari aiuto-specialisti n. 2.800.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19

maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.076;
- b) sottocapi e comuni vol-
lontari n. 440.

7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 700.

8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1994 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di

porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

*(Stato di previsione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e
disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, il

fondo iscritto al capitolo 1171 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, in relazione ai provvedimenti concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) militari specializzati:
- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 21.000; |
| 2) Marina | n. 1.450; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |
- b) militari aiuto-specialisti:
- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 40.000; |
| 2) Marina | n. 13.550; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 139; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- | | |
|--|-----------|
| a) Esercito (compresi i carabinieri) | n. 1.255; |
| b) Marina | n. 100; |
| c) Aeronautica | n. 210. |

5. Il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 è ridotto di 428 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) sergenti | n. 4.850; |
| b) sottocapi e comuni volontari | n. 1.500. |

7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- | | |
|--|-----------|
| a) sergenti | n. 6.000; |
| b) graduati e militari di truppa | n. 1.018. |

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1994, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.000.

10. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 6.931;
- c) Aeronautica n. 4.333.

11. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

12. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere

in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

15. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello

stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

*(Stato di previsione del Ministero del
commercio con l'estero e disposizioni
relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 17.**

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1994, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria

del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali e disposizioni
relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 20.**

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1994, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi

finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 21.**

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque

connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica delle ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 760.900.549.632.000 in termini di competenza e in lire 779.833.463.541.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, con le tabelle allegate.

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.***(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della

guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1994, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti

per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1993, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1994. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica — compresi i servizi e le forniture conside-

rati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione — fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa — dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » — le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a

trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità economica europea.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE, CON LE ANNESSE TABELLE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

TABELLA 1

Alla tabella 1 (Entrata), al capitolo 5100, variare gli importi di competenza e cassa:

CP. - 6 miliardi;
CS. - 6 miliardi.

Tab. 1. 11.

Marino, Guerra, Crucianelli.

ART. 2.

TABELLA 1/A

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 1008 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Presidente del Consiglio dei ministri), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 400 milioni;
CS: - 400 milioni.

Tab. 1/A. 27.

Meo Zilio.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al cap. 1133 (Spese riservate della

Presidenza del Consiglio), sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 1/A. 5.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Nella tabella 1/A - stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - apportare le seguenti variazioni di competenza e cassa:

Cap. 1272 - Fondo, ecc.:

CP: - 2.000.000.000;
CS: - 2.000.000.000.

Cap. 6065 - Fitto locali, ecc.:

CP: + 3.000.000.000;
CS: + 3.000.000.000.

Cap. 6080 - Spese per consulenze, ecc.:

CP: - 1.000.000.000;
CS: - 1.000.000.000.

Tab. 1/A. 37.

Governo.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2432 (Spese per studi, indagini e rilevazioni), sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 1/A. 16.

Maroni, Dosi.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2708 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 1/A. 19.

Maroni.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2803 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzionari di diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 180 milioni;
CS: - 180 milioni.

Tab. 1/A. 20.

Maroni.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2838 (Spese per la costituzione e il funzionamento dell'ufficio del programma per Roma capitale), sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 1/A. 18.

Maroni, Dosi.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2904 (Spese per studi, indagini, rilevazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 900 milioni;
CS: - 900 milioni.

Tab. 1/A. 15.

Maroni.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2904 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzionari di diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

Tab. 1/A. 17.

Maroni, Dosi.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2943 (Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed al-

tre manifestazioni), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 100.000.000
CS: —.

Conseguentemente:

alla tabella 12, Stato di previsione della difesa, apportare le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

Capitolo 1385:

- 126.000.000.000.

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1994: 3.040.000 (+ 50.000);
1995: 3.190.000 (+ 50.000);
1996: 3.190.000 (+ 50.000).

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1994: 206.000 (+ 50.000);
1995: 406.500 (+ 50.000);
1996: 486.500 (+ 50.000).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica:

1994: 96.500 (+ 5.000);
1995: 116.500 (+ 10.000);
1996: 121.500 (+ 10.000).

Alla tabella B: Ministero dei lavori pubblici:

1994: 25.000 (+ 15.000);
1995: 25.000 (+ 15.000);
1996: 25.000 (+ 15.000);

di cui, limiti di impegno:

1994: 10.000;
1995: 10.000;
1996: 35.000.

Tab. 1/A 36 (Tab. A. 17, Tab. A. 28, Tab. B. 22, Tab. B. 36).

Augusto Battaglia, Zagatti, Lorenzetti Pasquale, Serafini, Giannotti, Beebe Tarantelli, Caccavari, Jannelli, Perinei,

Pollastrini, Trupia Abate, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingraio, Iotti, Mancina, Masini, Montecchi, Alfonsina Rinaldi, Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Vigneri, Alveti, Guidi, Longo, Veltroni, Barbera, Bargone, Bassanini, Forleo, Rodotà, Tortorella, Folena, Gasparotto, Marri, Piro, Farigu, Bottini, Giuntella, Armellin, Apuzzo, Mattioli.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 2950 (Spese per il funzionamento dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 226), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 900 milioni;
CS: - 900 milioni.

Tab. 1/A. 14.

Maroni, Dosi.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:

1994: + 200.000;
1995: + 200.000;

1996: + 200.000.

Tab. 1/A. 32.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Ingraio, Crippa, Bertezolo, Dorigo, Fronza Crepaz, Fraggassi, Lavaggi, Taradash, Ferrari Marte.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al cap. 5501, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella A, Presidente del Consiglio, variare gli importi come segue:

1994: + 200 miliardi;
1995: + 200 miliardi;
1996: + 200 miliardi.

Tab. 1/A. 9.

Ingraio, Crippa, Bertezolo, Dorigo, Fronza Crepaz, Fraggassi, Lavaggi, Taradash, Ferrari Marte, Michelini, Biondi, Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Folena, Dalla Chiesa Curti, Augusto Battaglia, Ghezzi, Beebe Tarantelli, Senese, Calzolaio, Giannotti, Di Prisco, Trabacchini, Biricotti, Guerrieri, Ciabbarri, Camoirano, Guidi, Larizza, Nicolini, Rebecchi, Bargone, Colajanni, Senese, Bettini, Caccavari, Vanoni, Lettieri, Lauricella, Testa, Trupia Abate, De Simone, Vigneri, Sanna, Correnti, Prevosto, Longo, Perinei, Oliverio, Soriero, Di Pietro, Grasso, Paissan, De Benetti, Ronchi, Giuliani, Scalia, Mattioli, Apuzzo, Boato, Rutelli, Bettin, Dalla Chiesa, Fava, Galasso, Gambale, Nuccio, Giuntella Rozza, Novelli, Pollichino, Palermo, Piscitello, Russo Spena, Mita,

Cangemi, Ramon Mantovani, Caprili, Vendola, Crucianelli, Bolognesi, Manisco, Borra, Torchio, Lusetti, Alterio, Cancian, Enzo Balocchi, Culicchia, Ciaffi, Angelini, Gelpi, Bampo, Peraboni, Polli, Rizzi, Pellicanò, Ajala, Rapagnà, Piro, Olivo, Rivera, Ciccimessere, Ebner.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:

1994: + 100.000;
1995: + 100.000;
1996: + 100.000.

Tab. 1/A. 39.

Ingrao, Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Crippa, Bertezolo, Dorigo, Fronza Crepaz, Fragassi, Lavaggi, Taradash, Ferrari Marte, Folena, Dalla Chiesa Curti, Battaglia, Ghezzi, Tarantelli, Senese, Calzolaio, Giannotti, Di Prisco, Trabacchini, Biricotti Guerrieri, Ciabbari, Camoirano Andriollo, Guidi, Larizza, Nicolini, Rebecchi, Bargone, Colajanni, Caccavari, Vannoni, Lettieri, Lauricella, Testa, Trupia Abate, De Simone, Sanna, Correnti, Prevosto, Longo, Perinei, Oliverio, Soriero, Di Pietro, Grasso, Crippa, Paissan, De Benetti, Ronchi, Giuliani, Mattioli, Apuzzo, Boato, Rutelli, Bettin, Fernando Dalla Chiesa, Fava, Galasso, Gambale, Nuccio, Giuntella, Novelli, Polli-

chino, Palermo, Piscitello, Russo Spena, Mita, Cangemi, Ramon Mantovani, Caprili, Vendola, Crucianelli, Bolognesi, Manisco, Fronza Crepaz, Borra, Torchio, Alterio, Lusetti, Cancian, Balocchi, Culicchia, Ciaffi, Angelini, Fragassi, Bampo, Peraboni, Polli, Lavaggi, Rizzi, Pellicanò, Ajala, Taradash, Rapagnà, Ferrari, Piro, Olivo, Biondi, Michelini, Rivera, Ciccimessere, Solaroli, Campatelli.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio dei ministri), al capitolo 5501, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A (Presidenza del Consiglio dei ministri) variare gli importi come segue:

1994: +50 miliardi;
1995: +50 miliardi;
1996: +50 miliardi.

Tab. 1/A. 38.

La Commissione.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 6504 (Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;
CS: - 50 milioni.

Tab. 1/A. 25.

Meo Zilio.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), sopprimere il capitolo 6505 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale).

Tab. 1/A. 26.

Meo Zilio.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 6553 (Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, compensi ai componenti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;
CS: - 20 milioni.

Tab. 1/A. 23.

Meo Zilio.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 6559 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 25 milioni;
CS: - 25 milioni.

Tab. 1/A. 22.

Meo Zilio.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), ripristinare il capitolo 7603 (Spese per la previsione, la prevenzione ed i soccorsi connessi con gli interventi per il superamento delle emergenze, ivi compresi gli incendi boschivi sul territorio nazionale), con i seguenti importi di competenza e cassa:

CP: + 308 miliardi;
CS: + 308 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento, rinnovamento ... interessanti la

componente aeronautica delle forze armate ...), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 308 miliardi;
CS: - 308 miliardi.

Tab. 1/A. 13.

Crippa, Dorigo, Ingrao, Bertezolo, Crucianelli, Giuliari.

Alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), ripristinare il capitolo 7603 (Spese per la previsione, la prevenzione ed i soccorsi connessi con gli interventi per il superamento delle emergenze, ivi compresi gli incendi boschivi, sul territorio nazionale), con i seguenti importi di competenza e cassa:

CP + 38 miliardi;
CS + 38 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 12 (Difesa): al capitolo 4051 (Spese per l'ammodernamento, rinnovamento ... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate ...), variare gli importi di competenza e cassa:

CP - 38 miliardi;
CS - 38 miliardi.

Tab. 1/A. 4.

Dorigo, Ingrao, Crippa, Bertezolo, Crucianelli, Giuliari.

ART. 3.

TABELLA 2

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 4424 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 5 miliardi
CS: — 5 miliardi

Tab. 2. 4.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 2 (Tesoro), modificare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 4460:

CP: — 10 miliardi
CS: — 10 miliardi

Capitolo 5034:

CP: — 105 miliardi
CS: — 105 miliardi

Tab. 2. 23. (Tab. 1. 7).

Marino, Guerra, Crucianelli.

Alla tabella 2 (Tesoro), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli per l'anno 1994 e corrispondenti proiezioni del bilancio triennale:

Capitolo 4499:

CP: — 55 miliardi
CS: — 55 miliardi

Capitolo 7872:

CP: — 45 miliardi
CS: — 45 miliardi

Capitolo 8173:

CP: — 100 miliardi
CS: — 100 miliardi

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, (Ministero degli affari esteri - Leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 cap. 4620) variare nella misura indicata i seguenti importi:

1994: + 200.000;
1995: + 200.000;
1996: + 200.000.

Tab. 2. 3.

Trabacchini, Fava, Galante, Ciabbarri, Crippa, Crucianelli, Pollichino.

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 4620 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), variare l'importo di competenza:

CP: + 200 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, variare gli importi di competenza dei seguenti capitoli:

Capitolo 8173 (Somma da versare al fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale):

CP: — 100 miliardi.

Capitolo 4499 (Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi internazionali tra la Comunità economica europea e gli stati africani a Malgascio):

CP: — 55 miliardi.

Capitolo 7872 (Contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale):

CP: — 45 miliardi.

Tab. 2. 29.

Trabacchini, Fava, Galante, Ciabbarri, Crippa.

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 6854, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 900 miliardi;
CS: — 900 miliardi.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella B (Ministero del lavoro), modificare gli importi come segue:

1994: + 200 miliardi;
1995: + 200 miliardi;
1996: + 200 miliardi.

Tab. 2. 22. (Tab. 1. 7).

Marino, Guerra, Crucianelli.

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 6854, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 miliardi;
CS: - 300 miliardi.

Consequentemente, alla tabella 4 (Bilancio e programmazione economica), al capitolo 7089, variare gli importi come segue:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi;

al capitolo 7500 variare gli importi come segue:

CP: + 200 miliardi;
CS: + 200 miliardi.

Tab. 2. 21 (Tab. 1. 7).

Marino, Guerra, Crucianelli.

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 7811 (Sovvenzione straordinaria all'impresa ferrovie dello Stato Spa per l'attuazione di varie disposizioni legislative), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 2. 11.

Ostinelli.

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 7883 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e

d'ordine), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 60 miliardi;
CS: - 60 miliardi.

Consequentemente, alla tabella 20 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), al capitolo 7301 (Spese per la ricerca scientifica), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 60 miliardi;
CS: + 60 miliardi.

Tab. 2. 6.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 2 (Tesoro), al capitolo 8173, variare gli importi di competenza e cassa per l'anno 1994 e corrispondenti proiezioni del bilancio triennale:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero degli affari esteri - Leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (capitolo 4620), variare gli importi come segue:

1994: + 200.000;
1995: + 200.000;
1996: + 200.000.

Tab. 2. 2.

Fava, Crippa, Galante, Ciabbari, Trabacchini, Crucianelli, Pollichino.

Alla tabella 2 (Tesoro), all'annesso elenco n. 5, sostituire la voce: Spese riservate e spese connesse con la sicurezza e l'ordine pubblico con la seguente: Spese connesse con la sicurezza e l'ordine pubblico.

Tab. 2. 5.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

ART. 4.

TABELLA 3

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 1095 (Funzionamento e manutenzione della biblioteca, acquisto di libri), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

Tab. 3. 8.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 1101 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 800 milioni;
CS: - 800 milioni.

Tab. 3. 2.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 1110 (Spese per il funzionamento del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 3. 1.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 1125 (Acquisizione, conservazione e distribuzione di stampati e modelli), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 3. 3.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 1134 (Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 350 miliardi.

Tab. 3. 5.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 1136 (Spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2,3 miliardi.

Tab. 3. 9.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3005 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 21 miliardi;
CS: - 21 miliardi.

Tab. 3. 30.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), sopprimere il capitolo 3008 (Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti).

Tab. 3. 31.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3104 (Spese per il servizio auto-moto ciclistico), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 3. 4.

Ostinelli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3105 (Acquisto di natanti e galleggianti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 3. 28.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3106 (Servizio navale ed aereo), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 15 miliardi.

Tab. 3. 27.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3107 (Spese per il servizio delle trasmissioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2,5 miliardi;
CS: - 4 miliardi.

Tab. 3. 6.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3109 (Acquisto e manutenzione di materiali di casermaggio), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 3,5 miliardi.

Tab. 3. 7.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3113 (Spese per i servizi tipografici), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 800 milioni;
CS: - 800 milioni.

Tab. 3. 10.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3114 (Canoni d'acqua e spese per la provvista d'acqua potabile), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1,5 miliardi;
CS: - 1,5 miliardi.

Tab. 3. 11.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3117 (Spese generali degli enti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 4 miliardi;
CS: - 3 miliardi.

Tab. 3. 12.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3134 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 3. 13.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3135 (Spese per il potenziamento di servizi del Corpo della guardia di finanza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 13 miliardi;
CS: - 18 miliardi.

Tab. 3. 14.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3332 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale), variare gli importi di competenza e cassa del seguente:

CP: - 1,6 miliardi;
CS: - 2,6 miliardi.

Tab. 3. 20.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3439 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Tab. 3. 17.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3840 (Fitto di locali ed oneri accessori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;

CS: - 3 miliardi.

Tab. 3. 19.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 3841 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Tab. 3. 21.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 5304 (Compensi per lavoro straordinario al personale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 11 miliardi;

CS: - 11 miliardi.

Tab. 3. 25.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 5381 (Fitto di locali ed oneri accessori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1,5 miliardi;

CS: - 1,5 miliardi.

Tab. 3. 26.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), al capitolo 5388 (Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Tab. 3. 23.

Ostinelli.

Alla tabella 3 (Finanze), sopprimere il capitolo 7851 (Acquisto di stabili e terreni).

Tab. 3. 22.

Ostinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis) Per le esigenze funzionali e strutturali derivanti dalla riforma del Ministero delle finanze attuata con legge 29 ottobre 1991, n. 358, le somme in conto residui per le spese in conto capitale relative ai capitoli 7851 e 7853 del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, che andranno in economia al 31 dicembre 1993, vengono mantenute nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

3-ter) Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del disegno di legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1992, n. 60, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

4. 1.

Manfredi.

ART. 5.

TABELLA 4

Alla tabella 4 (Bilancio), al capitolo 1140 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP - 50 milioni;
CS - 50 milioni.

Tab. 4. 6.

Ostinelli.

Alla tabella 4 (Bilancio), al capitolo 1141 (Funzionamento e manutenzione della biblioteca, acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP - 20 milioni;
CS - 20 milioni.

Tab. 4. 7.

Ostinelli.

Alla tabella 4 (Bilancio), al capitolo 1142 (Spese per studi, indagini e rilevazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP - 200 milioni;
CS - 200 milioni.

Tab. 4. 2.

Ostinelli.

Alla tabella 4 (Bilancio), al capitolo 1151 (Compenso agli esperti a tempo determinato per le esigenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici), variare gli importi di competenza e cassa:

CP - 20 milioni;
CS - 20 milioni.

Tab. 4. 3.

Ostinelli.

Alla tabella 4 (Bilancio), al capitolo 7089 (Fondo per il finanziamento alle regioni Basilicata e Campania, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP - 5 miliardi;
CS - 5 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 8502 (Somma occorrente per gli interventi urgenti per il risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane di cui all'articolo 7 della legge 24 agosto 1989, n. 305), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP + 5 miliardi;
CS + 5 miliardi.

Tab. 4. 1.

Rutelli, Giuliari, Scalia, Pieroni, Turrone, Mattioli, Battistuzzi, Bettin, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

ART. 6.

TABELLA 5

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1004, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;

CS: - 300 milioni.

Tab. 5. 1.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1081 (Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;

CS: - 20 milioni.

Tab. 5. 3.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1100, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 5. 5.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1101, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;

CS: - 20 milioni.

Tab. 5. 7.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1503 (Compensi per lavoro straordinario al personale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Tab. 5. 16.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1504 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Tab. 5. 15.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1505 (Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Tab. 5. 14.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1584, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 600 milioni;

CS: + 600 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 9, al capitolo 1021, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 600 milioni;

CS: - 600 milioni.

Tab. 5. 32.

Paggini, Rizzi.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1586 (Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari superiori dello Stato, ai tribunali, alle preture, agli uffici di sorveglianza e agli uffici tavolari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 5. 13.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1587 (Spese per l'acquisizione di beni mobili, attrezzature), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 5. 12.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1592 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi trasporto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Tab. 5. 41.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1594 (Acquisto e rilegatura di pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 5. 10.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1605, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 200 milioni;
CS: + 200 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 1124, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 5. 25.

Paggini, Rizzi.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1701, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 200 milioni;
CS: + 200 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 1021, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 5. 31.

Paggini, Rizzi.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 1904, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

Tab. 5. 4.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 2086, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;
CS: + 1 miliardo.

Conseguentemente, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 1124, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 1 miliardo;
CS: — 1 miliardo.

Tab. 5. 30.

Paggini, Rizzi.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 2087 (Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto terrestri e navali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 5 miliardi;
CS: — 5 miliardi.

Tab. 5. 9.Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 2484 (Spese per interventi alternativi e sostitutivi della detenzione dei minorenni e per la loro tutela e assistenza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1087 (Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 2 miliardi;
CS: — 2 miliardi.

Tab. 5. 34.

Pecoraro Scanio, Giuliari, Scaglia, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 7001, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 800 milioni;
CS: + 800 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 1124, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 800 milioni;
CS: — 800 milioni.

Tab. 5. 28.

Paggini, Rizzi.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 7010 (Spese per l'acquisizione di beni, macchine attrezzature), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Tab. 5. 8.Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Ostinelli.

Alla tabella 5 (Grazia e giustizia), al capitolo 7013 (Spese per il potenziamento degli impianti e attrezzature del sistema informativo degli uffici giudiziari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 20 miliardi;
CS: + 20 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1406 (Spese per l'addestramento del personale militare), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 20 miliardi;
CS: — 20 miliardi.

Tab. 5. 37.

Pecoraro Scanio, Giuliari, Scaglia, Pieroni, Turroni, Mattioli.

ART. 7.

TABELLA 6

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1018 (Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 6. 29.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1115 (Spese di cerimoniale - ricevimento in Italia per capi di Stato e personalità estere), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Tab. 6. 30.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1117 (Spese riservate), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 6. 28.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1123 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato e trascrizione dalle cuffie di registrazione in occasione di riunioni internazionali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

Tab. 6. 26.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1132 (Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni; spese per il funzionamento del servizio storico e documentazione), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 40 milioni;
CS: - 40 milioni.

Tab. 6. 8.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1503 (Indennità di servizio all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Tab. 6. 25.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1505 (Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 6. 24.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1574 (Spese di funzionamento degli uffici all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1.500 milioni.
CS: - 1.500 milioni.

Tab. 6. 23.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1577 (Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

CS: — 5 miliardi.

Tab. 6. 9.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1581 (Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni locali per uso esclusivo del servizio all'estero, materiale e pubblicazioni per le biblioteche degli uffici all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 milioni;

CS: — 100 milioni.

Tab. 6. 10.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 1582 (Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 milioni;

CS: — 100 milioni.

Tab. 6. 27.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2677 (Contributi ad enti e associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni artistiche e culturali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 milioni;

CS: — 100 milioni.

Tab. 6. 13.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2682 (Contributo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 milioni;

CS: — 100 milioni.

Tab. 6. 12.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2683 (Contributo connesso all'accordo degli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti di cui alla legge 12 giugno 1980, n. 292), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 200 milioni;

CS: — 200 milioni.

Tab. 6. 11.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2687 (Contributi erogati ad organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 5 miliardi;

CS: — 5 miliardi.

Tab. 6. 20.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2689 (Contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 200 milioni;

CS: — 200 milioni.

Tab. 6. 21.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2690 (Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 200 milioni;

CS: — 200 milioni.

Tab. 6. 22.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 2691 (Contributo ad enti ed associazioni; corsi per l'organizzazione e formazione), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 200 milioni;

CS: — 200 milioni.

Tab. 6. 16.

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 3198 (Contributi ad organizzazioni internazionali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 500 milioni;

CS: — 500 milioni.

Tab. 6. 17

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 3582 (Contributi in denaro ai comitati de-

gli italiani all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 500 milioni;

CS: — 500 milioni.

Tab. 6. 14

Farassino, Ostinelli.

Alla tabella 6 (Affari esteri), al capitolo 4623 (Contributo al centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 1 miliardo;

CS: — 1 miliardo.

Tab. 6. 18.

Farassino, Ostinelli.

ART. 8.

TABELLA 7

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1017 (Compensi incentivanti la produttività), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 1204, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 1.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1032, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1.195 miliardi;
CS: - 1.195 miliardi.

Conseguentemente, al capitolo 1039, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1.000 miliardi;
CS: + 1.000 miliardi.

e al disegno di legge finanziaria, alla tabella A (Ministero della pubblica istruzione), variare gli importi come segue:

1994: + 195.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. 7. 3.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1032, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1.195 miliardi;
CS: - 1.195 miliardi.

Conseguentemente, al capitolo 1034, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1.195 miliardi;
CS: + 1.195 miliardi.

Tab. 7. 2.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1038, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, sopprimere il capitolo 1204.

Tab. 7. 5.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1121, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;
CS: + 15 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 1204, sostituire gli importi con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 6.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1122 (Spese per studi), sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 7.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (Spese per corsi di ricerca), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 75 miliardi;
CS: - 75 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 1146 (Spese per corsi di formazione), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 75 miliardi;
CS: + 75 miliardi.

Tab. 7. 9.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (Spese per lavori di ricerca), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 75 miliardi;
CS: - 75 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 1150 (Spese per la sperimentazione didattica e metodologica delle classi con alunni handicappati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 75 miliardi;
CS: + 75 miliardi.

Tab. 7. 8.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 3052, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 20 miliardi;
CS: + 20 miliardi.

Tab. 7. 10.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 5531 (Arredamento scuola dell'obbligo), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 10 miliardi;
CS: + 10 miliardi.

Tab. 7. 11.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 3472 (Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Tab. 7. 16.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 3432 (Funzionamento istituti statali per istruzione sordomuti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;
CS: + 1 miliardo.

Tab. 7. 17.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 (ITALSIEL), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;
CS: - 15 milioni.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 5571, sostituire la denominazione con la seguente: Contributi ai comuni per arredamento della scuola dell'obbligo con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia e variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 milioni;

CS: + 15 milioni.

Tab. 7. 14.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1151 (Spese per la formazione di docenti specializzati alle attività di sostegno agli alunni handicappati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15 miliardi;

CS: + 15 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 1204, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 12.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1204, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 3052 (Spese per palestre), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 10 miliardi;

CS: + 10 miliardi.

Tab. 7. 15.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1204, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 13.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 3472, alla denominazione dopo le parole: dei sordomuti aggiungere le seguenti: e dei sordociechi.

Tab. 7. 25.

Sbarbati Carletti.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 5533, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 7. 18.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 3472 (Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti) aggiungere alla denominazione le parole: e dei sordociechi e variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 350 milioni;

CS: + 350 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1107 (Spese di rappresentanza ai prefetti) variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 350 milioni;

CS: - 350 milioni.

Tab. 7. 29.

La Commissione.

Alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 1129 ridurre gli stanziamenti nel modo seguente:

CP: - 16.000 milioni;

CS: - 16.000 milioni.

Conseguentemente:

al capitolo 3472 (Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti), aggiungere alla denominazione le parole: e dei sordociechi e variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1.350 milioni;

CS: + 1.350 milioni;

al capitolo 1150 (Spese per la sperimentazione - alunni handicappati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 15.000 milioni;

CS: + 15.000 milioni;

alla Tabella 8 (Interno) al capitolo 1107 (Spese di rappresentanza ai prefetti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 350 milioni;

CS: - 350 milioni.

Tab. 7. 30.

La Commissione.

ART. 9.

TABELLA 8

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 8. 6.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1006 (Indennità rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al gabinetto e alle segreterie particolari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;

CS: - 50 milioni.

Tab. 8. 9.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1021 (Indennità rimborso spese di trasporto per missioni all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;

CS: - 50 milioni.

Tab. 8. 11

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1081 (Acquisto di riviste, libri, giornali, ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;

CS: - 50 milioni.

Tab. 8. 10

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1091 (Compensi per speciali acquisti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 milioni;

CS: - 10 milioni.

Tab. 8. 12

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1107 (Spese di rappresentanza ai prefetti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 350 milioni;

CS: - 350 milioni.

Tab. 8. 13

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1602, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 580 miliardi;

CS: + 580 miliardi.

Conseguentemente:

al disegno di legge finanziaria:

all'articolo 1, comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 1995 di 120 miliardi di lire;

all'articolo 2, comma 2, alla tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: Ministero della pubblica istruzione con i seguenti importi:

1994: —;

1995: 200.000;

1996: 300.000.

alla stessa tabella, Ministero dell'interno, variare gli importi come segue:

1994: —;

1995: + 250.000;

1996: + 250.000.

alla stessa tabella, Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, variare gli importi come segue:

1994: + 20.000;

1995: + 220.000;

1996: + 200.000.

all'articolo 2, comma 3, alla tabella C richiamata, variare gli importi delle seguenti rubriche:

Ministero del tesoro - Legge 7 febbraio 1961, n. 59 (ANAS):

1994: —;

1995: —;

1996: - 380.000;

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Legge 22 dicembre 1986, n. 916: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082):

1994: - 300.000;

1995: - 690.000;

1996: - 390.000;

Ministero dell'interno - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Rioridino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Articolo 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236):

1994: - 300.000;

1995: - 100.000;

1996: + 200.000.

Tab. 8. 23. (Tab. A. 20).

Solaroli, Montecchi, Rinaldi, Pellicani, Mussi, Marri, Campatelli, Voza, Silvio Mantovani, Soriero, Castagnola, Masini, Alveti, Di Prisco, Guidi, Longo, Macina, Sangiorgio, Testa, Calzolaio, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti, Giannotti, Augusto Battaglia, Beebe Tarantelli, Caccavari, Perinei, Jannelli, Pollastrini, Trupia Abate.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 1610, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per nuove province costituite e costituenti e variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 3,5 miliardi;

CS: + 3,5 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella E, inserire la voce: legge n. 910 del 1986, art. 7, comma 15, ANAS ... (Tesoro cap. 7840); con i seguenti importi:

1994: - 3.500;

1995: —;

1996: —.

Tab. 8. 1.

Margutti, Gualco, Sanese, Moiola Viganò, Ricciuti, Rojch, Santuz, Pinza, Manfredi, Sbarbati Carletti, Fischetti, Benedetti, Cesetti, Lorenzetti Pasquale.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2615 (Manutenzione impianti ed aree demaniali per i poligoni di tiro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1,5 miliardi;

CS: - 1,5 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 2051 (Spese per studi relativi a piani di disinquinamento di aree ad elevato rischio di crisi ambientale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1,5 miliardi;

CS: + 1,5 miliardi.

Tab. 8. 3.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2615 (Manutenzione impianti ed aree demaniali per i poligoni di tiro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1,5 miliardi;

CS: - 1,5 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 4200 (Spese per studi relativi a piani di disinquinamento di aree ad elevato rischio di crisi ambientale prevalente di origine industriale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1,5 miliardi;
CS: + 1,5 miliardi.

Tab. 8. 4.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2632 (Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Tab. 8. 15.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2635 (Acquisto, manutenzione, noleggio, e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

Tab. 8. 14.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2642 (Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di macchine da scrivere), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Tab. 8. 16.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2646 (Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione di formazione professionale del personale della polizia di Stato), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Tab. 8. 17.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2650 (Spese di propaganda per l'assunzione del personale della polizia di Stato), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

Tab. 8. 18.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 2757 (Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 8. 19.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 3149 (Acquisto, installazione, manutenzione del materiale per i servizi antincendi e di protezione civile), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1077 (Spese per riviste, con-

ferenze e cerimonie a carattere militare: spese di rappresentanza), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 2 miliardi;

CS: — 2 miliardi.

Tab. 8. 5.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 8 (Interno), al capitolo 7401 (Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 10 miliardi;

CS: — 10 miliardi.

Tab. 8. 7.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Fragassi.

ART. 10.

TABELLA 9

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 3405 (Spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali conoscitivi necessari per l'attività degli organi statali centrali e per quelli decentrati della difesa del suolo, nonché per le eventuali locazioni e relative opere di sistemazione logistica e funzionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1,5 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Tab. 9. 16.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 7254 (Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali), variare gli importi competenza e cassa:

CP: - 7,304.781 miliardi;
CS: - 7 miliardi.

Tab. 9. 15.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 7501 (Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e seconda categoria - prima classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - difesa delle spiagge - spesa per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali - recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 197 miliardi;
CS: - 30 miliardi.

Tab. 9. 17.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 7509 (Spese per l'esecuzione di opere e di ammortamento e potenziamento del porto di Ancona in attuazione del piano regolatore del porto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 9,827.762 miliardi.

Tab. 9. 13.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 7594 (Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1,717.892 miliardi;
CS: - 1,5 miliardi.

Tab. 9. 12.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 7701 (Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche e di I e II categoria, nonché di quelle di III categoria ricadenti in bacini interregionali ovvero nelle regioni a statuto speciale, sistemazione di pianura dei corsi d'acqua, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e dei torrenti, nonché alla realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, spese per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 62 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Tab. 9. 10.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8006 (Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi per 35 anni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 39,447.175 miliardi;

CS: - 27,5 miliardi.

Tab. 9. 9.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8275 (Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 4 miliardi;

CS: + 4 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 1076 (Spese per il funzionamento dei servizi in cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i paesi in via di sviluppo), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 4 miliardi;

CS: - 4 miliardi.

Tab. 9. 4.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8401 (Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Corte costituzionale e ad organismi internazionali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 56 miliardi;

CS: - 36 miliardi.

Tab. 9. 6.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8404 (Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena per le relative progettazioni e direzioni dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per interventi di manutenzione indispensabili e giustificati da fatti o eventi straordinari, nonché per i compiti di studio e ricerca, di progettazione e tipizzazione di opere di edilizia penitenziaria, spese per la

manutenzione ed il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 150 miliardi;

CS: - 100 miliardi.

Tab. 9. 7.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8412 (Spese, comprese quelle inerenti la progettazione, per l'attuazione di un programma straordinario quinquennale di interventi per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze dell'Arma dei carabinieri, per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle esistenti, nonché per l'acquisto di edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 162 miliardi;

CS: - 162 miliardi.

Tab. 9. 8.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 8419 (Interventi di ristrutturazione ed adeguamenti delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione della normativa del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 26,842 miliardi;

CS: - 15 miliardi.

Tab. 9. 14.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), sopprimere gli importi di competenza dei seguenti capitoli:

Capitolo 8422 (Spese, comprese quelle inerenti la progettazione, per l'attuazione di un programma straordinario di interventi con particolare riferimento

alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti del corpo della guardia di finanza, per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti, nonché per l'acquisizione di edifici anche in corso di realizzazione).

Capitolo 8431 (Spese per la costruzione di una caserma per la polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma-Fiumicino).

Capitolo 8438 (Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali, nonché spese per la ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative progettazioni).

Capitolo 8444 (Spese per la realizzazione di opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del corpo di polizia penitenziaria, della polizia di Stato, dei carabinieri e delle forze armate).

Capitolo 8650 (Interventi per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico per la salvaguardia di Venezia).

Capitolo 8701 (Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti).

Capitolo 8881 (Contributi in capitale in misura non superiore al 70 per cento a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti nonché delle fo-

gnature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale).

Capitolo 8882 (Contributi in capitale in misura non superiore al 90 per cento a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale).

Capitolo 8886 (Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie d'interesse degli enti locali).

Capitolo 9009 (Contributi a totale carico dello Stato per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 - spese per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere suddette).

Capitolo 9051 (Spese per provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabili per la realizzazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal terremoto del 1968 in Sicilia, per la esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per gli indispensabili interventi).

Capitolo 9081 (Spese per interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte in provincia di L'Aquila).

Capitolo 9082 (Spese per interventi su edifici statali e di culto danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nella zona dei castelli romani).

Capitolo 9085 (Spese per interventi di competenza statale per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nella provincia di Siracusa).

Capitolo 9301 (Spese in dipendenza di danni bellici).

Capitolo 9303 (Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici).

Capitolo 9305 (Completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del porto e delle relative strutture).

Capitolo 9417 (Spese per provvedere al completamento delle opere in corso di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto).

Capitolo 9419 (Interventi organici per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti).

Capitolo 9442 (Contributi trentacinquennali a favore delle province e dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971 e del dicembre 1972).

Capitolo 9444 (Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere di interesse comunale in Roma).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C (Ministero dei lavori pubblici), decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Piano regolatore degli acquedotti (cap. 18881), variare gli importi come segue:

1993: — 5.000;
1994: — 5.000;
1995: — 5.000.

Tab. 9. 18.

Formenti.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 9050 (Spese in gestione al provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia per provvedere al ripristino e alla ricostruzione delle opere distrutte dal terremoto del maggio 1976), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 4 miliardi;
CS: — 4 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 7406 (Somma occorrente per l'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, del parco marino del Golfo di Orsoi, nonché di altri parchi nazionali od interregionali), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 4 miliardi;
CS: + 4 miliardi.

Tab. 9. 2.

Scalia, Giuliani, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 9308 (Piano di ricostruzione della città di Ancona), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 2 miliardi;
CS: — 2 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 8504 (Contributo delle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Tab. 9. 3.

Rutelli, Giuliani, Scalia, Pieroni, Turroni, Mattioli, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

ART. 11.

TABELLA 10

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato agli uffici aventi diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 554 milioni;
CS: - 604 milioni.

Tab. 10. 12.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato agli uffici aventi diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

Tab. 10. 6.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 1113 (Spese di impianto e funzionamento del centro elettronico), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 7,500 miliardi;
CS: - 9,500 miliardi.

Tab. 10. 10.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 2061 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

Tab. 10. 16.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 3276 (Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1,500 miliardi;
CP: - 3 miliardi.

Tab. 10. 15.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 3651 (Sovvenzione, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 30 miliardi.

Tab. 10. 11.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), sopprimere il capitolo 3656 (Somma da erogare all'INPS per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno concessi alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori).

Tab. 10. 17.

Castelli, Michielon.

Alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 7501 (Progettazione, costruzione, ampliamento e ammodernamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 7305 (spese per l'istituzione dei parchi nazionali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 10 miliardi;
CS: + 10 miliardi.

Tab. 10. 5.

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turroni, Mattioli.

ART. 12.

TABELLA 11

Alla tabella 11 (Poste e telecomunicazioni), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 206:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi.

Capitolo 208:

CP: - 6 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 211:

CP: - 40 miliardi;
CS: - 40 miliardi.

Capitolo 214:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 356:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

Capitolo 1004:

CP: - 231 milioni;
CS: - 231 milioni.

Tab. 11. 1.

Lucio Magri, Caprili, Boghetta, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Bergonzi.

ART. 13.

TABELLA 12

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1004:

CP: - 310 milioni;

CS: - 310 milioni.

Capitolo 1385:

CP: - 165,918 miliardi;

CS: - 165,918 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 50,655 miliardi;

CS: - 50,655 miliardi.

Tab. 12. 2.

Russo Spena, Crucianelli, Dorigo.

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1004:

CP: - 310 milioni;

CS: - 310 milioni.

Capitolo 1385:

CP: - 165.918 milioni;

CS: - 165.918 milioni.

Capitolo 2807:

CP: - 50.665 milioni;

CS: - 50.665 milioni.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo (capitolo 4620), modificare gli importi come segue:

1994: + 216.893;

1995: —;

1996: —.

Tab. 12. 74. (Tab. 6. 1.)

Crucianelli, Russo Spena, Dorigo, Galante, Manisco, Marino.

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 500 milioni.

Capitolo 1073:

CP: - 500 milioni.

Capitolo 1075:

CP: - 500 milioni.

Capitolo 1076:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 1084:

CP: - 500 milioni.

Capitolo 1086:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 1091:

CP: — 2 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: — 5 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 1098:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 1104:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 1105:

CP: — 3 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: — 2 miliardi.

Capitolo 1171:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 1172:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 1173:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 1385:

CP: — 30 miliardi.

Capitolo 1400:

CP: — 5 miliardi.

Capitolo 1456:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 1500:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 1503:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 1504:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 1603:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 1604:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 1675:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 2102:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 2103:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 2104:

CP: — 500 milioni.

Capitolo 2106:

CP: — 1 miliardo.

Capitolo 2107:

CP: — 3 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: — 3 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: — 10 miliardi.

Capitolo 2503:

CP: — 3 miliardi.

Capitolo 2512:

CP: — 1.500 milioni.

Capitolo 2802:

CP: — 10 miliardi.

Capitolo 2803:

CP: — 500 milioni.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Capitolo 2806: CP: - 1 miliardo.	Capitolo 1076: CP: - 2 miliardi.
Capitolo 2807: CP: - 3 miliardi.	Capitolo 1080: CP: - 500 milioni.
Capitolo 2808: CP: - 1 miliardo.	Capitolo 1084: CP: - 500 milioni.
Capitolo 2809: CP: - 8 miliardi.	Capitolo 1086: CP: - 2 miliardi.
Capitolo 2901: CP: - 1 miliardo.	Capitolo 1087: CP: - 2 miliardi.
Capitolo 3003: CP: - 3 miliardi.	Capitolo 1091: CP: - 2 miliardi.
Capitolo 3101: CP: - 1 miliardo.	Capitolo 1092: CP: - 5 miliardi.
Capitolo 3204: CP: - 1 miliardo.	Capitolo 1093: CP: - 1 miliardo.
Capitolo 3206: CP: - 2 miliardi.	Capitolo 1098: CP: - 1.500 milioni.
<i>Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 4031, variare l'importo di competenza:</i> CP: + 122,500 miliardi.	Capitolo 1104: CP: - 500 milioni.
Tab. 12. 36. Ostinelli.	Capitolo 1105: CP: - 10 miliardi.
<i>Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza dei seguenti capitoli:</i>	Capitolo 1168: CP: - 2 miliardi.
Capitolo 1070: CP: - 500 milioni.	Capitolo 1172: CP: - 500 milioni.
Capitolo 1073: CP: - 500 milioni.	Capitolo 1173: CP: - 500 milioni.
Capitolo 1075: CP: - 500 milioni.	Capitolo 1385: CP: - 50 miliardi.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Capitolo 1440:

CP: - 9 miliardi.

Capitolo 1486:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 1500:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 1503:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 1504:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 1603:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 2002:

CP: - 5 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 2103:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 2104:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 2106:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 2107:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 10 miliardi.

Capitolo 2503:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 2505:

CP: - 500 milioni.

Capitolo 2507:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 2512:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 2802:

CP: - 15 miliardi.

Capitolo 2803:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 2806:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 2808:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 2901:

CP: - 1 miliardo.

Capitolo 3003:

CP: - 3 miliardi.

Capitolo 3101:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 3204:

CP: - 2 miliardi.

Capitolo 3206:

CP: - 2 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 4051, variare l'importo di competenza:

CP: + 165 miliardi.

Tab. 12. 35.

Ostinelli, Polli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: — 415 milioni;
CS: — 415 milioni.

Capitolo 1073:

CP: — 1 miliardo;
CS: — 1 miliardo.

Capitolo 1077:

CP: — 820 milioni;
CS: — 820 milioni.

Capitolo 1084:

CP: — 410 milioni;
CS: — 410 milioni.

Capitolo 1087:

CP: — 1,362,500 miliardi;
CS: — 1,362,500 miliardi.

Capitolo 1090:

CP: — 344,590 milioni;
CS: — 344,590 milioni.

Capitolo 1091:

CP: — 5,721 miliardi;
CS: — 5,721 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: — 9,664,200 miliardi;
CS: — 9,664,200 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: — 1,022 miliardi;
CS: — 1,022 miliardi.

Capitolo 1098:

CP: — 7,248,420 miliardi;
CS: — 7,248,420 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: — 3,286,600 miliardi;
CS: — 3,286,600 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: — 7,959,600 miliardi;
CS: — 7,959,600 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: — 2,896,279 miliardi;
CS: — 2,896,279 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: — 4,970,300 miliardi;
CS: — 4,970,300 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: — 187,194,700 miliardi;
CS: — 187,194,700 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: — 56,137,700 miliardi;
CS: — 56,137,700 miliardi.

Capitolo 2512:

CP: — 2,319 miliardi;
CS: — 2,319 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: — 76,930 miliardi;
CS: — 76,930 miliardi.

Tab. 12. 1.

Russo Spena, Bertezolo, Crippa, Ingraio, Dorigo, Crucianelli, Giuliari.

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: — 415 milioni;
CS: — 415 milioni.

Capitolo 1073:

CP: — 1 miliardo;
CS: — 1 miliardo.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Capitolo 1077:

CP: - 820 milioni;
CS: - 820 milioni.

Capitolo 1084:

CP: - 410 milioni;
CS: - 410 milioni.

Capitolo 1087:

CP: - 1.362,5 milioni;
CS: - 1.362,5 milioni.

Capitolo 1090:

CP: - 344 milioni;
CS: - 344 milioni.

Capitolo 1091:

CP: - 5.721 milioni;
CS: - 5.721 milioni.

Capitolo 1092:

CP: - 9.664,2 milioni;
CS: - 9.664,2 milioni.

Capitolo 1093:

CP: - 1.022 milioni;
CS: - 1.022 milioni.

Capitolo 1098:

CP: - 7.248,42 milioni;
CS: - 7.248,42 milioni.

Capitolo 1104:

CP: - 3.286,6 milioni;
CS: - 3.286,6 milioni.

Capitolo 1105:

CP: - 7.959,6 milioni;
CS: - 7.959,6 milioni.

Capitolo 1245:

CP: - 2.896,279 milioni;
CS: - 2.896,279 milioni.

Capitolo 2000:

CP: - 4.970,3 milioni;
CS: - 4.970,3 milioni.

Capitolo 2501:

CP: - 187.194,7 milioni;
CS: - 187.194,7 milioni.

Capitolo 2502:

CP: - 56.137,7 milioni;
CS: - 56.137,7 milioni.

Capitolo 2512:

CP: - 2.319 milioni;
CS: - 2.319 milioni.

Capitolo 2802:

CP: - 76.930 milioni;
CS: - 76.930 milioni.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, Aiuto pubblico in favore dei PVC (capitolo 4620), modificare gli importi come segue:

1994: + 369.701,889;
1995: —;
1996: + 368.697,354.

Tab. 12. 75. (Tab. 6. 2.)

Russo Spina, Bertezolo, Crippa, Ingrao, Dorigo, Crucianelli, Giuliani.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1071 (Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 milioni;
CS: - 10 milioni.

Tab. 12. 64.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1073 (Spese riservate degli stati maggiori e degli organi centrali e territoriali della Difesa), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

12. 63.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1074 (Servizi degli stati maggiori - spese per la preparazione, conservazione e riproduzione di documenti e dotazioni cartografiche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

Tab. 12. 62.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1075 (Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti militari all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Tab. 12. 37.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 1076 (Spese per il funzionamento dei servizi in cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i paesi in via di sviluppo), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 4 miliardi;
CS: - 4 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella D, introdurre la voce: Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati:

1994: 4.000.

Tab. 12. 78 (ex Tab. 9. 6 nuova formulazione).

Scalia, Giuliari, Pieroni, Turroni, Mattioli.

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1076:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo;

Capitolo 1086:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1087:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1091:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1092:

CP: - 3 miliardi;
CS: - 3 miliardi.

Capitolo 1603:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 2102:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 2107:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 4 miliardi;
CS: - 4 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 3 miliardi;
CS: - 3 miliardi.

Capitolo 2503:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 2802:

CP: - 2,500 miliardi;
CS: - 2,500 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 2,500 miliardi;
CS: - 2,500 miliardi.

Capitolo 2808:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 3204:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 3206:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 4051, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 30 miliardi;
CS: + 30 miliardi.

Tab. 12. 34.

Ostinelli, Caccia, Fragassi, Savio, Polli, Bampo, Caroli, Tassone.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1077 (Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare, spese di rappresentanza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 400 milioni;
CS: - 400 milioni.

12. 38.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1080 (Spese per studi, esperienze, modelli, pubblicazioni, indagini e traduzioni effettuati anche dal personale estraneo al Ministero, spese di acquisizione brevetti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni
CS: - 500 milioni

12. 40.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1084 (Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e per altre manifestazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Tab. 12. 39.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1086:

CP: - 1,455 miliardi;
CS: - 1,455 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 1,916 miliardi;

CS: - 1,916 miliardi.

Capitolo 1107:

CP: - 982,347 miliardi;
CS: - 982,347 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 473 miliardi;
CS: - 473 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: - 300 miliardi;
CS: - 300 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: - 5,350 miliardi;
CS: - 5,200 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Capitolo 4001:

CP: - 220 milioni;
CS: - 220 milioni.

Capitolo 4011:

CP: - 55,2 miliardi;
CS: - 53,4 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 10,740 milioni;
CS: - 1.959,740 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 2557:

CP: + 1,455 miliardi;
CS: + 1,455 miliardi.

Capitolo 2052:

CP: + 800 milioni;
CS: + 800 milioni.

Capitolo 1078:

CP: + 666 milioni;
CS: + 666 milioni.

Capitolo 1076:

CP: + 400 milioni;
CS: + 400 milioni.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Capitolo 1079:

CP: + 50 milioni;
CS: + 50 milioni.

Capitolo 1015:

CP: + 399,347 milioni;
CS: + 399,347 milioni.

Capitolo 2551:

CP: + 320 milioni;
CS: + 320 milioni.

Capitolo 1016:

CP: + 233 milioni;
CS: + 233 milioni.

Capitolo 1060:

CP: + 30 milioni;
CS: + 30 milioni.

Capitolo 2561:

CP: + 400 milioni;
CS: + 400 milioni.

Capitolo 1554:

CP: + 300 milioni;
CS: + 300 milioni.

Capitolo 2051:

CP: + 9,9 miliardi;
CS: + 8,1 miliardi.

Capitolo 1553:

CP: + 550 milioni;
CS: + 400 milioni.

Capitolo 7702:

CP: + 30 miliardi;
CS: + 5 miliardi.

Capitolo 2552:

CP: + 220 milioni;
CS: + 220 milioni.

Capitolo 7410:

CP: + 50 miliardi;
CS: + 50 miliardi.

Capitolo 7103:

CP: —;
CS: + 200 miliardi.

Capitolo 1068:

CP: + 10,740 miliardi;
CS: + 1.759,740 miliardi.

Tab. 12. 15.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1087 (Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari e di allievi delle scuole, spese per manifestazioni e raduni per una migliore conoscenza della condizione militare, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Tab. 12. 41.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1089 (Funzionamento e manutenzione delle biblioteche, acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 12. 42.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1093 (Spese di pubblicità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Tab. 12. 61.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1104 (Spese per pubblicazioni militari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 3 miliardi;
CS: - 3 miliardi.

Tab. 12. 60.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1109, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 3035, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 100 milioni;
CS: + 100 milioni.

Tab. 12. 16.

Lucio Magri, Sestero Gianotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1171 (Contributi e sovvenzioni in favore degli enti che svolgono attività culturali, scientifiche e tecniche di interesse per le forze armate, in favore di associazioni di militari in congedo), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 12. 59.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1176 (Contributo alla organizzazione idrografica internazionale con sede a Monaco-Principa-

to), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;
CS: - 50 milioni.

Tab. 12. 58.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1180, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 3538, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 500 milioni;
CS: + 500 milioni.

Tab. 12. 81.

Lucio Magri, Sestero Gianotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1378, modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 350 miliardi;
CS: - 350 miliardi.

Conseguentemente, alla stessa tabella, variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1385:

CP: - 150 miliardi;
CS: - 150 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Capitolo 2502:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 60 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Tab. 12. 69.

Folena, Gasparotto, Trabacchini,
Dalla Chiesa Curti, Ingraio,
Marri, Solaroli, Campatelli,
Vozza, Soriero, Silvio Man-
tovani, Castagnola.

*Alla tabella 12 (Difesa), variare gli im-
porti di competenza e cassa dei seguenti
capitoli:*

Capitolo 1385:

CP: - 150 miliardi;
CS: - 150 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 150 miliardi;
CS: - 150 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Capitolo 4005:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: - 120 miliardi;
CS: - 120 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

*Conseguentemente, al disegno di legge
finanziaria, alla tabella A, Ministero del la-
voro e della previdenza sociale, variare i
seguenti importi:*

1994: + 1.000 miliardi;
1995: + 1.000 miliardi;
1996: + 1.000 miliardi.

Tab. 12. 14.

Lucio Magri, Crucianelli, Ma-
rino, Guerra, Bolognesi, Ca-
lini Canavesi, Azzolina, Mu-
zio, Carcarino, Renato Alber-
tini, Bergonzi.

*Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1406
(Spese per l'addestramento del personale mi-
litare), variare gli importi di competenza e
cassa e corrispondenti proiezioni del bilan-
cio pluriennale:*

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

*Conseguentemente, al disegno di legge
finanziaria, alla tabella A, Ministero di gra-
zia e giustizia, modificare gli importi come
segue:*

1994: + 1.000;
1995: + 1.000;
1996: + 1.000.

Tab. 12. 76 (Tab. 5. 36.)

Pecoraro Scanio, Giuliari, Sca-
lia, Pieroni, Turrone, Mat-
tioli.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1416 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli ufficiali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Tab. 12. 57.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1420 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale di sottufficiali e militari di truppa), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Tab. 12. 56.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1421 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero dei sottufficiali e militari di truppa), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 12. 55.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1422 (Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti in sede, isolati e collettivi, dei sottufficiali e militari di truppa), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Tab. 12. 54.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1456 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero di personale militare), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Tab. 12. 53.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1802, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi;

Tab. 12. 52.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 1872, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Conseguentemente, alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 7010, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;
CS: + 1 miliardo.

Tab. 12. 82.

Lucio Magri, Sestero Gianotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 2102, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Tab. 12. 51.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 2501, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1538, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.

Tab. 12. 83.

Lucio Magri, Sestero Gianotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 2802, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Tab. 12. 50.

Fragrassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 3201, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 12. 49.

Fragrassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4001, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 150 miliardi;
CS: - 150 miliardi.

Tab. 12. 3.

Dorigo, Russo Spena, Crucianelli.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4001, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero della sanità, Legge n. 41 del 1986, articolo 27, comma 2 (potenziamento del sistema informativo sanitario), variare gli importi come segue:

1994: + 30.000.
1995: —;
1996: —.

Tab. 12. 65.

Sestero Gianotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4005, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Tab. 12. 48.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4005, modificare l'importo di competenza:

CP: - 30 miliardi.

Tab. 12. 28.

Bertezolo, Crippa, Ingrao, Dorigo, Crucianelli, Giuliari.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 349 miliardi;
CS: - 349 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 910 del 1986, articolo 8, comma 14, Fondo sanitario nazionale di parte capitale, capitolo 7082, modificare gli importi come segue:

1994: + 349 miliardi.

1995: —;

1996: —.

Tab. 12. 12.

Sestero Gianotti, Lento, Cangelmi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare l'importo di competenza:

CP: - 159,5 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: interventi urgenti in favore dell'economia: art. 6, comma 7: riconversione industria bellica:

1994: 159.500.

Tab. 12. 4.

Ingrao, Crippa, Bertezolo, Dorigo, Crucianelli, Giuliari.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare l'importo di competenza:

CP: - 100,5 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del

1993: interventi urgenti in favore dell'economia: art. 6, comma 7: riconversione industria bellica:

1994: 100.500.

Tab. 12. 6.

Bertezolo, Crippa, Ingrao, Dorigo, Crucianelli, Giuliari.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;

CS: - 100 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 41 del 1986 - articolo 34, comma 2: completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: capitolo 7277):

1994: 100.000.

Tab. 12. 11.

Marino, Lucio Magri, Caprili, Boghetta, Crucianelli, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare l'importo di competenza:

CP: - 42 miliardi;

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: interventi urgenti in favore dell'economia: articolo 6, comma 7: riconversione industria bellica:

1994: 42.000.

Tab. 12. 5.

Crippa, Bertezolo, Ingrao, Dorigo, Giuliari, Crucianelli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 4011:

CP: - 20,75 miliardi;
CS: - 20,75 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 200,73 miliardi;
CS: - 200,73 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 73 milioni;
CS: - 73 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 17 (Sanità), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1273:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 2586:

CP: + 8,7 miliardi;
CS: + 8,7 miliardi.

Capitolo 2557:

CP: + 1 miliardo;
CS: + 1 miliardo.

Capitolo 2537:

CP: + 650 milioni;
CS: + 650 milioni.

Capitolo 2542:

CP: + 400 milioni;
CS: + 400 milioni.

Capitolo 2587:

CP: + 150.000 milioni;
CS: + 150.000 milioni.

Capitolo 4037:

CP: + 50.000 milioni;
CS: + 50.000 milioni.

Capitolo 4036:

CP: + 73 milioni;
CS: + 73 milioni.

Tab. 12. 84.

Lucio Magri, Sestero Gianotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (articolo 127): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273), variare gli importi come segue:

1994: + 10.000.
1995: —;
1996: —.

Tab. 12. 79.

Lucio Magri, Sestero Giannotti, Lento, Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 13.

Sostituire ai capitoli 4011, 4031 e 4051 e relativi importi i seguenti:

Capitolo 2501:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi;

Capitolo 2502:

CP: - 5 miliardi;

CS: - 5 miliardi;

Capitolo 2503:

CP: - 12,750 miliardi;

CS: - 12,750 miliardi.

0. Tab. 12. 13. 1.

La Commissione.

Alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 4011:

CP: - 6,375 miliardi;

CS: - 6,375 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: - 6,375 miliardi;

CS: - 6,375 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, aggiungere la voce Ministero della difesa:

1994: 22.750;

1995: 22.750;

1996: 22.750.

Tab. 12. 13.

Zoppi, Dorigo, Zambon, Alberto Rossi, Frasson, Faraguti, Tassone, Gasparotto.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 4,9 miliardi;

CS: - 3,1 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 2051, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 4,9 miliardi;

CS: + 3,1 miliardi.

Tab. 12. 85.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi, Delfino, Pratesi, Paganelli, Tealdi, Patria, Morgando, Alda Grassi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4011, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 2051, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;

CS: + 1 miliardo.

Tab. 12. 86.

Delfino, Pratesi, Paganelli, Tealdi, Patria, Morgando, Azzolina, Larizza, Comino, Alda Grassi, Borghezio.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4031, modificare l'importo di competenza:

CP: - 315 miliardi.

Tab. 12. 21.

Ingrao, Crippa, Dorigo, Bertezolo, Giuliari, Crucianelli.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4031, variare l'importo di competenza:

CP: - 315 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 149 del 1993, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: interventi urgenti in favore dell'economia: articolo 6, comma 7: riconversione industria bellica.

1994: 315 miliardi.

Tab. 12. 7.

Bertezolo, Crippa, Ingraio, Dorigo, Giuliani, Crucianelli.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4031, modificare l'importo di competenza:

CP: - 33 miliardi.

Tab. 12. 22.

Dorigo, Crippa, Bertezolo, Ingraio, Crucianelli, Giuliani.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4051, modificare l'importo di competenza:

CP: - 478 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: interventi urgenti in favore dell'economia: articolo 6, comma 7: riconversione industria bellica:

1994: 478.000.

Tab. 12. 8.

Crippa, Ingraio, Bertezolo, Dorigo, Crucianelli, Giuliani.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4051, modificare l'importo di competenza:

CP: - 308 miliardi.

Tab. 12. 25.

Bertezolo, Crippa, Ingraio, Dorigo, Crucianelli, Giuliani.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4051, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;

CS: - 500 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 1551, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 500 milioni;

CS: + 500 milioni.

Tab. 12. 87.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4589 (Funzionamento e manutenzione delle biblioteche, acquisto di libri, riviste e giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 12. 43.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 4591 (Spese per l'arruolamento, la mobilitazione e per la selezione attitudinale del carabinieri), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 12. 47.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 7010, modificare l'importo di competenza:

CP: - 211 miliardi.

Tab. 12. 29.

Ingraio, Bertezolo, Crippa, Dorigo, Crucianelli, Giuliani.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 7010, modificare l'importo di competenza:

CP: - 128 miliardi.

Tab. 12. 23.

Dorigo, Crippa, Bertezzolo, Ingrao, Crucianelli, Giuliari.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 7010 (Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi e all'assistenza al volo), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;

CS: - 50 miliardi.

Tab. 12. 45.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 7240 (Contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

Tab. 12. 44.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Alla tabella 12 (Difesa), al capitolo 8102, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 miliardi;

CS: - 50 miliardi.

Tab. 12. 46.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) militari specializzati:

1) Esercito n. 10.000;

2) Marina n. 700;

3) Aeronautica n. 16.000;

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito n. 20.000;

2) Marina n. 7.000;

3) Aeronautica n. 8.000.

13. 1.

Dorigo, Ingrao, Crippa, Bertezzolo, Crucianelli, Giuliari.

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) Esercito n. 70;

b) Marina n. 80;

c) Aeronautica n. 160.

13. 3.

Dorigo, Ingrao, Crippa, Bertezzolo, Crucianelli, Giuliari.

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 630;

b) Marina n. 50;

c) Aeronautica n. 100.

13. 4.

Dorigo, Ingrao, Crippa, Bertezzolo, Crucianelli, Giuliari.

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) sergenti n. 2.400;

b) sottocapi e comuni volontari n. 800.

13. 5.

Dorigo, Ingrao, Crippa, Bertezzolo, Crucianelli, Giuliari.

Al comma 7, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) sergenti n. 3.000;

b) graduati e militari di truppa n. 500.

13. 6.

Dorigo, Ingrao, Crippa, Bertezzolo, Crucianelli, Giuliari.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

- a) sergenti n. 3.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 500.

13. 7.

Dorigo, Ingraio, Crippa, Bertez-
zolo, Crucianelli, Giuliari.

Al comma 10, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) Esercito n. 2.600;
- b) Marina n. 700;
- c) Aeronautica n. 450.

13. 2.

Crippa, Dorigo, Ingraio, Bertez-
zolo, Giuliari, Crucianelli.

ART. 15.

TABELLA 14

Alla tabella 14 (Lavoro), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 14. 2.

Marco Sartori, Antonio Magri.

Alla tabella 14 (Lavoro), al capitolo 1019 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 14. 3.

Marco Sartori, Antonio Magri.

Alla tabella 14 (Lavoro), al capitolo 1093 (Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 14. 5.

Marco Sartori, Antonio Magri.

Alla tabella 14 (Lavoro), al capitolo 1106 (Spese per il funzionamento del centro elaborazione dati), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;

CS: - 200 milioni.

Tab. 14. 4.

Marco Sartori, Antonio Magri.

Alla tabella 14 (Lavoro), al capitolo 2034 (Spese di ufficio), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

Tab. 14. 6.

Marco Sartori, Antonio Magri.

Alla tabella 14 (Lavoro), al capitolo 2535 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;

CS: - 100 milioni.

Tab. 14. 7.

Marco Sartori, Antonio Magri.

ART. 16.

TABELLA 15

Alla tabella 15 (Commercio con l'estero), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Tab. 15. 5.

Peraboni.

Alla tabella 15 (Commercio con l'estero), al capitolo 1082 (Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 30 milioni;
CS: - 30 milioni.

Tab. 15. 1.

Peraboni.

Alla tabella 15 (Commercio con l'estero), al capitolo 1083 (Spese di rappresentanza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;

CS: - 20 milioni.

Tab. 15. 3.

Peraboni.

Alla tabella 15 (Commercio con l'estero), al capitolo 1603 (Contributi ad enti per l'organizzazione e la partecipazione a mostre all'estero, per l'incremento dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 500 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 15. 2.

Peraboni.

Alla tabella 15 (Commercio con l'estero), al capitolo 1611 (Somme da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Tab. 15. 4.

Peraboni.

ART. 17.

TABELLA 17

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 700 milioni;
CS: - 300 milioni.

* Tab. 17. 28.

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 700 milioni;
CS: - 300 milioni.

* Tab. 17. 31.

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1005 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al gabinetto ed alle segreterie particolari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;
CS: - 15 milioni.

** Tab. 17. 27.

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1005 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli ad-

detti al gabinetto ed alle segreterie particolari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;
CS: - 15 milioni.

** Tab. 17. 32.

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1006 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al gabinetto ed alle segreterie particolari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 3 milioni;
CS: - 3 milioni.

*** Tab. 17. 26.

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1006 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al gabinetto ed alle segreterie particolari), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 3 milioni;
CS: - 3 milioni.

*** Tab. 17. 33.

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1020 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 700 milioni;
CS: - 700 milioni.

* Tab. 17. 25.

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1020 (Indennità e rimborso spese di trasporto per

missioni nel territorio nazionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 700 milioni;
CS: - 700 milioni.

*** Tab. 17. 34.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1021 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

**** Tab. 17. 24.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1021 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 100 milioni.

**** Tab. 17. 35.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1081 (acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;
CS: - 20 milioni.

***** Tab. 17. 23.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1081 (Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;

CS: - 20 milioni.

***** Tab. 17. 36.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1082 (Spese di rappresentanza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 milioni;
CS: - 2 milioni.

*** Tab. 17. 22.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1082 (Spese di rappresentanza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 2 milioni;
CS: - 2 milioni.

*** Tab. 17. 37.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1093 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della sanità - di consiglieri, comitati e commissioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;
CS: - 135 milioni.

**** Tab. 17. 21.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1093 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della sanità - di consi-

gli, comitati e commissioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 milioni;

CS: - 135 milioni.

**** Tab. 17. 39.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1094 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al ministero - del Consiglio superiore di sanità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 105 milioni;

CS: - 115 milioni.

***** Tab. 17. 20.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1094 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al ministero - del Consiglio superiore di sanità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 105 milioni;

CS: - 115 milioni.

***** Tab. 17. 38.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1100 (Spese postali e telegrafiche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

*** Tab. 17. 19.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1100 (Spese postali e telegrafiche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1 miliardo.

*** Tab. 17. 40.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1101 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;

CS: - 300 milioni.

**** Tab. 17. 18.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1101 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;

CS: - 300 milioni.

**** Tab. 17. 41.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1102 (Funzionamento e manutenzione della biblioteca - acquisto di libri, riviste giornali ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;

CS: - 50 milioni.

*** Tab. 17. 17.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1102 (Funzionamento e manutenzione della biblioteca - acquisto di libri, riviste giornali

ed altre pubblicazioni), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 50 milioni;
CS: - 50 milioni.

*** Tab. 17. 42.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1104 (Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute. Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Spese per l'iscrizione a convegni ed altre manifestazioni. Quote associative ad organismi internazionali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1,260 miliardi.

**** Tab. 17. 1.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1104 (Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute. Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Spese per l'iscrizione a convegni ed altre manifestazioni. Quote associative ad organismi internazionali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1,260 miliardi.

**** Tab. 17. 43.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1108 (Spese per la fornitura di uniformi alle guardie di sanità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 25 milioni;
CS: - 30 milioni.

***** Tab. 17. 2.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1108 (Spese per la fornitura di uniformi alle guardie di sanità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 25 milioni;
CS: - 30 milioni.

***** Tab. 17. 44.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1109 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

*** Tab. 17. 3.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1109 (Spese telefoniche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

*** Tab. 17. 45.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1113 (Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 150 milioni;
CS: - 150 milioni.

**** Tab. 17. 4.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1113 (Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione

del traffico illecito degli stupefacenti), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 150 milioni;

CS: - 150 milioni.

**** Tab. 17. 46.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1114 (Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione ad accordi internazionale di reciprocità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;

CS: - 15 milioni.

*** Tab. 17. 5.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1114 (Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione ad accordi internazionale di reciprocità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;

CS: - 15 milioni.

*** Tab. 17. 47.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1127 (Spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali e delle comunità europee, spese per le convenzioni internazionali, per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia sanitaria), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;

CS: - 15,5 milioni.

***** Tab. 17. 48.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1127 (Spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali e delle comunità europee, spese per le convenzioni internazionali, per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia sanitaria), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 milioni;

CS: - 15,5 milioni.

***** Tab. 17. 6.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1221 (Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;

CS: - 20 milioni.

*** Tab. 17. 7.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1221 (Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 20 milioni;

CS: - 20 milioni.

*** Tab. 17. 49.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1298 (Fondo occorrente per il funzionamento dell'istituto superiore di sanità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

**** Tab. 17. 8.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1298 (Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

**** Tab. 17. 56.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1299 (Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 41 miliardi;

CS: - 47 miliardi.

***** Tab. 17. 9.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 1299 (Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 41 miliardi;

CS: - 47 miliardi.

***** Tab. 17. 57.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 2042 (Spese per il funzionamento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto nonché per le convenzioni da stipulare con istituti ed enti di ricerca), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1,2 miliardi.

*** Tab. 17. 10.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 2042 (Spese per il funzionamento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto nonché per le convenzioni da stipulare con istituti ed enti di ricerca), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;

CS: - 1,2 miliardi.

*** Tab. 17. 50.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità) al capitolo 2541, sopprimere la dotazione di cassa ed inserire la dizione: per memoria.

Tab. 17. 58.

Marino, Guerra, Crucianelli.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 2585 (Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per l'espletamento dei compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 miliardi;

CS: - 15 miliardi.

*** Tab. 17. 11.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 2585 (Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per l'espletamento dei compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 15 miliardi;

CS: - 15 miliardi.

*** Tab. 17. 53.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4100 (Spese di funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione sia all'interno che all'estero, ed il rimborso delle spese di trasporto ai componenti ed esperti, nonché le spese per l'organizzazione di seminari, convegni e conferenze — del Consiglio sanitario nazionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;

CS: — 100 miliardi.

**** Tab. 17. 13.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4100 (Spese di funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione sia all'interno che all'estero, ed il rimborso delle spese di trasporto ai componenti ed esperti, nonché le spese per l'organizzazione di seminari, convegni e conferenze — del Consiglio sanitario nazionale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;

CS: — 100 miliardi.

**** Tab. 17. 52.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4101 (Spese per predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 40 milioni;

CS: — 80 milioni.

***** Tab. 17. 14.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4101 (Spese per predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 40 milioni;

CS: — 80 milioni.

***** Tab. 17. 54.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4304 (Spese per l'acquisto, la stampa e la distribuzione di modelli e pubblicazioni ufficiali, necessari ad enti, operatori sanitari, ed assistiti ai fini dell'erogazione e dell'assistenza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 85 milioni;

CS: — 30 milioni.

*** Tab. 17. 15.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4304 (Spese per l'acquisto, la stampa e la distribuzione di modelli e pubblicazioni ufficiali, necessari ad enti, operatori sanitari, ed assistiti ai fini dell'erogazione e dell'assistenza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 85 milioni;

CS: — 30 milioni.

*** Tab. 17. 55.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4400 (Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza i compensi ai componenti, le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto ai membri di consigli, comitati e commissioni estranei all'amministrazione della sanità nonché per l'organizzazione di seminari, convegni e conferenze — del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 120 milioni;

CS: - 200 milioni.

**** Tab. 17. 16.**

Conti, Mussolini, Valensise.

Alla tabella 17 (Sanità), al capitolo 4400 (Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza i compensi ai componenti, le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto ai membri di consigli, comitati e commissioni estranei all'amministrazione della sanità nonché per

l'organizzazione di seminari, convegni e conferenze - del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope):

variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 120 milioni;

CS: - 200 milioni.

**** Tab. 17. 30.**

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

ART. 19.

TABELLA 19

Alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 1065 (Fitto di locali ed oneri accessori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 150 miliardi;
CS: - 150 miliardi.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1994: + 150.000;
1995: —.
1996: —.

Tab. 19. 5.

Formenti, Aimone Prina.

Alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 2557 (Spese per il funzionamento della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 2 miliardi.

Consequentemente, alla medesima tabella, al capitolo 7002 (Spese per la realizzazione della bonifica di discariche non regolamentate e per la realizzazione di discariche, ecc.), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 1 miliardo;
CS: + 2 miliardi.

Tab. 19. 3.

Formenti, Aimone Prina.

Alla tabella 19 (Ministero dell'ambiente), al capitolo 7707 (Contributo straordina-

rio al comune di Roma per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica nonché agli altri interventi di cui all'articolo 9 - comma 2 - della legge 15 dicembre 1990, n. 396), modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 3.000 milioni;
CS: + 3.000 milioni.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella E, inserire la voce: Legge n. 505 del 1992, articolo 4, comma 1 (Cap. 7766 lavori pubblici):

1994: - 3.000 milioni.

Tab. 19. 6. (Tab. 9. 5.)

Rutelli, Giuliari, Scalia, Pieroni, Mattioli, Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

Alla tabella 19 (Ambiente), al capitolo 8504 (Contributo alle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus circolanti al fine di eliminare l'inquinamento delle aree urbane), variare gli importi di competenza e cassa:

CP + 10 miliardi;
CS + 10 miliardi.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella E, inserire la voce: Legge n. 102 del 1990, articolo 1, comma 1:

1994: - 10.000 milioni.

Tab. 19. 7. (Tab. 4. 8.)

Rutelli, Giuliari, Scalia, Pieroni, Turrone, Mattioli Battistuzzi, Bettini, Bonino, Fredda, Giuntella, Lavaggi, Modigliani, Pannella, Quattrocchi.

ART. 20.

TABELLA 20

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1143 (Spese di qualsiasi natura), sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 20. 2.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1155 (Spese per collaboratori a tempo parziale), sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 20. 3.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1523, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 20. 8.

Poli Bortone, Parigi, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1524, sostituire gli importi di competenza e cassa con la dizione: per memoria.

Tab. 20. 9.

Poli Bortone, Parigi, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1525, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al capitolo 1529, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 30 miliardi.
CS: + 30 miliardi.

Tab. 20. 6.

Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1525 (Interscambio culturale fra università e scuola), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università, Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'ASI (cap. 7504), variare gli importi come segue:

1994: - 10.000;

1995: — ;

1996: — .

Tab. 20. 10.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1527 (Prestiti d'onore), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 235 miliardi;
CS: + 270 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università, legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'ASI (cap. 7504), variare gli importi come segue:

1994: - 295.000;

1995: — ;

1996: — .

Tab. 20. 13.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1993

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1529, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 5 miliardi;
CS: + 5 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università, Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'ASI (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: - 5.000;
1995: — ;
1996: — .

Tab. 20. 5.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1529, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 3 miliardi;
CS: + 3 miliardi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università, Legge n. 186 del 1988: Istituzione

dell'ASI (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: - 3.000;
1995: —;
1996: —.

Tab. 20. 11.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

Alla tabella 20 (Università), al capitolo 1529, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 13,500 milioni;
CS: + 13,500 milioni.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università, Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'ASI (cap. 7504), modificare gli importi come segue:

1994: 13.500;
1995: —;
1996: —.

Tab. 20. 4.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

ART. 21.

TABELLA 21

Alla tabella 21 (Coordinamento politiche agricole), al capitolo 1004 (Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 500 milioni.

Tab. 21. 13.

Conca.

Alla tabella 21 (Coordinamento politiche agricole), al capitolo 1115 (Fitto locali e oneri accessi), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Tab. 21. 4.

Conca.

Alla tabella 21 (Coordinamento politiche agricole), al capitolo 4044 (Spese per fitto locali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Tab. 21. 6.

Conca.

Alla tabella 21 (Coordinamento politiche agricole), al capitolo 7232 (Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;

CS: - 300 milioni.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella B, Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare gli importi come segue:

1994: + 300 milioni;
1995: —;
1996: —.

Tab. 21. 15.

Conca.

Alla tabella 21 (Coordinamento politiche agricole), al capitolo 7451 (Contributi per la costituzione della dotazione della cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, delle associazioni dei produttori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 300 milioni;
CS: - 300 milioni.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 7461 (Somma da assegnare alle regioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui quindicennali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 300 milioni;
CS: + 300 milioni.

Tab. 21. 12.

Conca.

Alla tabella 21 (Coordinamento politiche agricole), al capitolo 7451 (Contributi per la costituzione della dotazione della cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, delle associazioni dei produttori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 200 milioni;
CS: - 200 milioni.

Conseguentemente, alla stessa tabella, al capitolo 7461 (Somma da assegnare alle regioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui quindicennali), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 200 milioni;

CS: + 200 milioni.

Tab. 21. 12 (Nuova formulazione).

Conca.

Alla tabella 21 (Coordinamento delle politiche agricole), al capitolo 7962 (Contributi alle associazioni di allevatori), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero del tesoro, Decreto-legge 21 dicembre 1990,

n. 391, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento dell'AIMA della gestione delle risorse proprie della Cee e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (capitolo 4542), variare gli importi come segue:

1994: - 50.000;

1995: —;

1996: —.

Tab. 21. 1.

Bruni, Torchio, Carli, Nardone, Francesco Ferrari, Moioli Viganò, Gelpi, Di Laura Frattura.

COMUNICAZIONI

—————

**Missioni vevoli
nella seduta del 17 dicembre 1993.**

Aniasi, Artioli, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, d'Aquino, De Paoli, Fincato, Garesio, Mastrantuono, Matulli, Modigliani, Sacconi, Savino, Segni, Spini, Sterpa.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aniasi, Artioli, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, Fincato, Formigoni, Fumagalli Carulli, Garesio, Mastrantuono, Matulli, Mazzuconi, Modigliani, Pisicchio, Sacconi, Savino, Segni, Spini, Sterpa, Widmann.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERSELLI: « Abrogazione degli articoli 1892, 1893 e 1898 del codice civile in materia di contratto di assicurazione » (3498);

LECCESE: « Legge quadro sulle aree archeologiche protette » (3499);

DALLA VIA: « Modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti l'istituzione del conto corrente finanziario per il conguaglio tra posizioni fiscali e contributive » (3500);

RICCIUTI ed altri: « Norme sul nuovo tracciato dell'autostrada adriatica nelle regioni Abruzzo e Marche » (3501);

RICCIUTI: « Norme per l'utilizzazione a tariffa agevolata del tratto dell'autostrada A-14 da Rimini a Termoli » (3502);

RICCIUTI e **BRUNI:** « Delega al Governo per l'emanazione di norme finalizzate ad agevolare l'acquisto dell'alloggio condotto in locazione » (3503);

MICELI: « Delega al Governo per la modifica della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, in materia di collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente » (3504);

GUGLIELMO **CASTAGNETTI:** « Norme per la sicurezza degli utenti di impianti tecnici » (3505);

MARGIOTTA: « Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica » (3506);

SORIERO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica » (3507).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 16 dicembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 819. — Senatori **FABJ RAMOUS** e **MASIELLO:** « Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali » (*approvata dal Senato*) (3497);

S. 1569. — ROSINI ed altri: « Disciplina delle cambiali finanziarie » (approvata dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2309-B).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CELLAI ed altri: « Modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali » (Urgenza) (3482);

alla II Commissione (Giustizia):

TASSI: « Modifica all'articolo 379 del codice penale (favoreggiamento reale) » (3351) (Parere della I Commissione);

TASSI: « Modifica all'articolo 622 del codice penale, in materia di violazione del segreto professionale » (3372) (Parere della I Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

PASSIGLI: « Norme per la tutela delle città d'arte » (3364) (Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

PARLATO: « Norme per la detassazione postale della corrispondenza diretta ai parlamentari della Repubblica » (3418) (Parere della I, della V e della VI Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

TEALDI: « Norme per l'utilizzo di autocaravan da parte di soggetti handicappati » (3381) (Parere della I, della VI e della IX Commissione);

CALDEROLI ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico » (3412) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

BOTTINI ed altri: « Concessione di un contributo in favore delle associazioni di promozione sociale » (3424) (Parere della I e della V Commissione).

Assegnazione di un atto normativo comunitario a Commissioni.

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 303 del 10 dicembre 1993 è stato pubblicato il seguente atto normativo comunitario.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, il suddetto documento è deferito per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/110/CEE – Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 93/110/CEE – Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 1431. — BERSELLI; BORGOGGIO; SBARBATI CARLETTI; BERTOLI ed altri; MASTRANTUONO; PALADINI e TURCI; PALADINI e TURCI; SANNA BOLOGNESI ed altri; MANFREDI; CASTAGNOLA ed altri; BOLOGNESI ed altri: « Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato » (approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica) (336-637-1280-1530-1632-1698-1704-1759-2155-2264-2492/B).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri per gli esercizi 1991 e 1992 (doc. XV, n. 58).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'assessamento forestale e l'alpicoltura di Villazzano-Trento.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 16 dicembre 1993, a pagina 7280, prima colonna, dopo l'emendamento 13. 7 della Commissione (pubblicato nell'edizione originaria), è inserito il seguente:

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 37 del codice civile, la disposizione si applica, nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale ».

13. 7. (Testo definitivo)

La Commissione.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-292
Lire 4.500